

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLIV

BARI, 30 AGOSTO 2013

N. 116



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 185,93 comprensivo di IVA, per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 13,63 comprensivo di IVA, per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;

Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1
luglio 2013, n. 1216

Cont. 2108/07/TO - Ricorso alla Corte D'Appello di Lecce- Regione Puglia c/ Italian Food s.r.l. - Proposizione appello avverso sentenza n. 858/2012 del Tribunale di Lecce Ratifica mandato difensivo avv. Giovanni Castoro, legale esterno.

Pag. 27802

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1
luglio 2013, n. 1217

Cont. 2062/12/TG - TAR Lazio - sede di Roma. Regione Puglia c/Edipower S.p.A. Ratifica mandato, Avv. Vittorio Triggiani.

Pag. 27803

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1
luglio 2013, n. 1218

Cont. 2064/12/TG - TAR Lazio - sede di Roma. Regione Puglia c/ENEL Produzione S.p.A. Ratifica mandato, Avv. Vittorio Triggiani.

Pag. 27804

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1
luglio 2013, n. 1219

Cont. 2051/12/TG - TAR Lazio - sede di Roma. Regione Puglia c/Enipower S.p.A. Ratifica mandato, Avv. Vittorio Triggiani.

Pag. 27804

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2
luglio 2013, n. 1222

Seguito alle deliberazioni di G.R. n. 479 del 15.3.2011 e n. 2328 del 24.10.2011. Definizione del contenzioso pendente con gli avvocati già in servizio presso il soppresso Settore Legale - Direttive.

Pag. 27805

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9
luglio 2013, n. 1256

Cont. 627-628/013/CA. Tar Lazio. N. 2 ricorsi. Consorzio di Tutela del Formaggio Mozzarella di Bufala Campana e Caseificio Cirigliana c/Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Autorizzazione non costituzione in giudizio.

Pag. 27808

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9
luglio 2013, n. 1299

Cont. 265/13/SC Consiglio di Stato. Appello avverso ordinanza TAR Puglia, sede di Bari n. 234/2013. Manghisi Elisabetta c/ Regione Puglia. Contt. nn. 263/13/SC -865/13/TG Consiglio di Stato. Istanza di revoca di ordinanza cautelare ex art. 58 c.p.c. Guerrieri Pietro c/ Regione Puglia. Nomina nuovo difensore, Avv. Vittorio Triggiani, Coordinatore dell'Avvocatura Regionale.

Pag. 27809

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16
luglio 2013, n. 1313

Cont 437/13/LO - Cont. 438/13/LO - Cont. 486/13/LO - Cont. 487/13/LO. Costituzione della Regione Puglia citata quale responsabile civile nel Proc. Pen. Di Parte Civile nel Procedimento Penale n. 6945/2012 Rg.n.r. PM n.6779/2012 Reg. GIP - a carico di SCHIRANO NUNZIA e MONACO ROBERTO, pendente dinanzi al Tribunale di Taranto. Nomina procuratore e difensore: avv. Francesco Marzullo.

Pag. 27810

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16
luglio 2013, n. 1314

Cont. 196/79/MO-L Tribunale di Lecce. Regione Puglia c/.B.G. Riassunzione procedura esecutiva. Ratifica nomina legale esterno avv. Giampietro Rossiello.

Pag. 27812

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16
luglio 2013, n. 1316

Cont. 1371/07/SI. Giudizio di Riassunzione - Regione Puglia c/ Sig. D.S.S. Ratifica incarico all'Avv. Vincenzo Scianandrone. Legale esterno.

Pag. 27813

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16
luglio 2013, n. 1317

Cont. 1969/12/L Tar Lecce. R.T. c/ Regione Puglia. Ratifica nomina legale esterno avv. Fulvio Mastroviti.

Pag. 27814

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23
luglio 2013, n. 1348

Cont. 703/13/FR - Consiglio di Stato in S.G. - Sig. D.G. c/ Regione Puglia. Non costituzione in giudizio.

Pag. 27815

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 2013, n. 1349

Cont. 3510/03/RM - Rettifica Deliberazione G.R. n. 935 del 13/02/2013. Correzione materiale.

Pag. 27816

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 2013, n. 1350

Contt. 646/13/AL e 647/13/AL - Tribunale di Bari - D. s.r.l. c/ Regione Puglia - Non costituzione in giudizio.

Pag. 27816

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 2013, n. 1351

Cont. 739/13/AL e 740/13/AL - Tribunale di Bari - M. c/ Regione Puglia - Decreti ingiuntivi n. 1186/13 e 1185/13 - Non costituzione in giudizio.

Pag. 27817

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 2013, n. 1352

Cont. 1930/12/AL - Consiglio di Stato - I.T. c/ Regione Puglia - Non costituzione in giudizio.

Pag. 27818

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 2013, n. 1361

Cont. 544/10/AL - Corte d'Appello di Bari - Regione Puglia c/ E. - Proposizione appello avverso ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. con efficacia di sentenza e ratifica incarico avvocato interno Marina Altamura.

Pag. 27819

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 2013, n. 1362

Cont. 544/10/AL - Tribunale di Bari - E. c/ Regione Puglia. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Marina Altamura.

Pag. 27820

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1419

Cont. n. 1170/11/LO. Rimborso oneri di patrocinio legale a favore del dipendente regionale dott. Ferrulli Vito Carlo in giudizio di responsabilità penale. Riconoscimento del debito fuori bilancio. Variazione di bilancio.

Pag. 27821

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1420

Contt. nn. 2070/01/GU-1658/02/GU-2075/01/GU-2073/01/GU- Corte di Appello di Lecce-Ministero delle Politiche Agricole e Forestali c/ Regione Puglia e Caforio M., Shiavone C. +2, Caforio S., Gaglione Pietro. Competenze professionali Avv. Vito Guglielmi. Riconoscimento del debito fuori bilancio. Variazione di bilancio.

Pag. 27822

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1422

Cont. 748/13/SC - Tribunale di Milano ricorso ex art. 702 c.p.c. - avv. Francesco Abiosi c/Regione Puglia, competenze professionali avv. Francesco ABIOSI difensore Regione cont. 2267/08/SC. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Pag. 27824

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1423

Cont. 863/09/L C.d.S. Regione Puglia c/ MEGATREND S.r.l. Impugnazione sentenza Tar Puglia 458/2013. Ratifica nomina legale esterno avv. Marco Dugato.

Pag. 27826

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1473

Cont. 1875/07/SH - Trib. Lecce - Calò Valerio c/Regione Puglia, competenze professionali avv. Donato DI MITRI, difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Pag. 27827

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1474

Cont. 3102/98/N-DL - Tar Lecce - Comune di Presicce c/Regione Puglia, competenze professionali Avv. Claudio PISPERO, difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Pag. 27828

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1475

Cont. 2592/08/GR - Trib. Bari - Cardanobile + Altri c/Regione Puglia, competenze professionali Avv. Anna ROSSIELLO, difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Pag. 27830

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1476

Cont. 3029/03/GR - Tar Lecce - Lecciso G. c/Regione Puglia, competenze professionali prof. avv. F. Papparella P. - Quinto e L. Ancora, difensori Regione. Riconoscimento del debito. e variazione al bilancio.

Pag. 27832

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1477

Cont. 1413/01/GU - Consiglio di Stato (ric 6705/05) - Energas s.p.a. (ex Isosar s.r.l.) c/Regione Puglia, competenze professionali prof. avv. Francesco PAPPARELLA, difensore Regione. Riconoscimento del debito. e variazione al bilancio.

Pag. 27833

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1479

Cont. n. 2321/07/FR-T.A.R. Lecce-Società "Lido Oasi di Ruggio Lorenzo & C.s.a.s. c/ Regione Puglia e società "Idea Blue s.r.l." - Competenze professionali avv. Anna Del Giudice. Riconoscimento del debito fuori bilancio. Variazione di bilancio.

Pag. 27835

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1480

Cont. n. 324/08/B/FO- Tribunale di Lecce - Sez. Lavoro-Castrignanò Brizio Antonio c/ Regione Puglia. Competenze professionali avv. Fabrizio Licchetta. Riconoscimento del debito fuori bilancio. Variazione di bilancio.

Pag. 27836

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1481

Contt. nn. 9218/02/GU, 1657/02/GU- Corte di Appello di Lecce-Ministero delle Politiche Agricole e Forestali c/ Regione Puglia e Turrisi Antonio, Taurino Maria Giuseppa + 2. Competenze professionali avv. Vito Guglielmi. Riconoscimento del debito fuori bilancio. Variazione di bilancio.

Pag. 27838

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1482

Cont. n. 1297/06/FR - T.A.R. Lecce - IDEA BLUE s.r.l. c/ Regione Puglia - Competenze professionali avv. Anna Del Giudice. Riconoscimento del debito fuori bilancio. Variazione di bilancio.

Pag. 27840

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1483

Cont. n. 659/2004/B. - TAR Puglia Bari - Regione Puglia c/ Laboratorio di Analisi Chimiche dott. Cusmai s.r.l. e Aziende U.S.L. BA/4. Competenze Prof. avv. Francesco Paparella. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 27841

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1484

Cont. n. 3669/2003/GR - TAR Puglia Bari - COMUNE DI ACCADIA c/ REGIONE PUGLIA. Competenze avv. Luciano Ancora. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 27842

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1485

Cont. n. 11265/2002/P. - TAR Puglia Bari - COMUNE DI ALTAMURA c/ REGIONE PUGLIA. Competenze avv. Luciano Ancora. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 27844

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1486

Cont. n. 11232/2002/P. - TAR Puglia Bari - COMUNE DI PALAGIANELLO c/ REGIONE PUGLIA. Competenze avv. Luciano Ancora. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 27845

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1487

Cont. n. 345/2004/GR. - TAR Puglia Bari - COMUNE DI TRICASE c/ REGIONE PUGLIA. Competenze avv. Luciano Ancora. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 27846

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1488

Cont. n. 2956/2003/GR. - TAR Puglia Bari - COMUNE DI TERLIZZI c/ REGIONE PUGLIA. Competenze avv. Luciano Ancora. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 27848

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1489

Cont. n. 2951/2003/P. - TAR Puglia Bari - COMUNE DI TRICASE c/ REGIONE PUGLIA. Competenze avv. Luciano Ancora. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 27849

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1490

Cont. n. 10154/2002/P. - TAR Puglia Bari - COMUNE DI TRIGGIANO c/ REGIONE PUGLIA. Competenze avv. Luciano Ancora. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 27850

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1491

Cont. n. 11570/2002/P. - TAR Puglia Bari - COMUNE DI TRANI c/ REGIONE PUGLIA. Competenze avv. Luciano Ancora. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 27852

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1492

Cont. n. 11223/2002/P. - TAR Puglia Bari - COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS c/ REGIONE PUGLIA. Competenze avv. Luciano Ancora. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 27853

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1493

Cont. n. 11181/2002/P. - TAR Puglia Bari - COMUNE DI GROTTAGLIE c/ REGIONE PUGLIA. Competenze avv. Luciano Ancora. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 27854

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1494

Cont. n. 11182/2002/P. - TAR Puglia Bari - COMUNE DI NARDO' c/ REGIONE PUGLIA. Competenze avv. Luciano Ancora. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 27856

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1495

Cont. n. 11267/2002/P. - TAR Puglia Bari - COMUNE DI TRANI c/ REGIONE PUGLIA. Competenze Avv. Luciano Ancora. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 27857

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1496

Cont. n. 11311/2002/P. - TAR Puglia Lecce - CASA DI CURA PETRUCCIANI + 3 c/ Presidenza del Consiglio dei Ministri e L'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, procuratrice domiciliataria del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha eccepito dinanzi al C.d.S. REGIONE PUGLIA. Competenze Avv. Luciano Ancora. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 27858

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1498

Cont. 1597/10/RO - Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Aurea Salus s.r.l. + 1 c/ Regione Puglia - Appello avverso sentenza n. 1289/11 del T.A.R. Puglia-Bari - Nomina del legale esterno. Ratifica incarico Prof. Avv. Fulvio Mastroviti.

Pag. 27860

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1499

Cont.968/04/B/RO - Corte d'Appello di Bari. Appello avverso sentenza n. 2923/2011 del Tribunale di Bari. Regione Puglia c/ G.D. ed M.F. + altri - Ratifica incarico difensivo legale esterno, avv. Giuseppe Tota.

Pag. 27861

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1500

Cont. 533/12/GA. Tribunale di Bari Sezione Lavoro - Avv. COLAPIETRO Giuseppe c/Regione Puglia - Ricorso ex art. 414 c.p.c. - Resistenza Ratifica mandato difensivo avv. Ettore SBARRA legale esterno Regione.

Pag. 27862

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1501

Cont. 1172/12/GA. Tribunale di Bari Sezione Lavoro - Avv. CIPRIANI Giuseppe c/ Regione Puglia - Ricorso ex art. 414 c.p.c. - Resistenza Ratifica mandato difensivo avv. Ettore SBARRA legale esterno Regione.

Pag. 27863

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1502

Cont. 1171/12/GA. Tribunale di Bari Sezione Lavoro - Avv. CIPRIANI Giuseppe c/ Regione Puglia - Ricorso ex art. 414 c.p.c. - Resistenza Ratifica mandato difensivo avv. Ettore SBARRA legale esterno Regione.

Pag. 27864

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 2013, n. 1536

Cont. 931/12/LO - Rettifica Deliberazione G.R n. 202 del '11/02/2013.

Pag. 27865

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 2013, n. 1537

Cont. 530/10/GA e 457/10/AV. Corte di Appello di Bari sez. Lavoro. Regione Puglia c/CATAMERO' Maurizio. Proposizione appello avverso sent. 110/2013 del Tribunale Bari sez. Lavoro. Ratifica mandato avv.ti Giuseppe DE PALMA e Lucrezia GAETANO, legali Regione.

Pag. 27866

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 2013, n. 1538

Cont. 2098/12/GA. Tribunale di Bari Sezione Lavoro - Avv. CIPRIANI Giuseppe c/ Regione Puglia - Ricorso ex art. 414 c.p.c. - Resistenza Ratifica mandato difensivo avv. Ettore SBARRA legale esterno Regione.

Pag. 27868

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 2013, n. 1539

Cont. 534/12/GA. Tribunale di Bari Sezione Lavoro - Avv. NICOLETTI Nicola c/ Regione Puglia - Ricorso ex art. 414 c.p.c. - Resistenza Ratifica mandato difensivo avv. Ettore SBARRA legale esterno Regione.

Pag. 27869

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 2013, n. 1540

Cont. 1163/12/GA. Tribunale di Bari Sezione Lavoro - Avv. SINDACO Fedele c/ Regione Puglia - Ricorso ex art. 414 c.p.c. - Resistenza Ratifica mandato difensivo avv. Ettore SBARRA legale esterno Regione.

Pag. 27870

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 2013, n. 1541

Cont. 1162/12/GA. Tribunale di Bari Sezione Lavoro - Avv. SINDACO Fedele c/ Regione Puglia - Ricorso ex art. 414 c.p.c. - Resistenza Ratifica mandato difensivo avv. Ettore SBARRA legale esterno Regione.

Pag. 27871

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 2013, n. 1542

Cont. 374/12/GA. Tribunale di Bari Sezione Lavoro - Avv. COLAPIETRO Giuseppe c/Regione Puglia - Ricorso ex art. 414 c.p.c. - Resistenza Ratifica mandato difensivo avv. Ettore SBARRA legale esterno Regione.

Pag. 27872

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 2013, n. 1543

Cont. 1167/12/GA. Tribunale di Bari Sezione Lavoro - Avv. SINDACO Fedele c/ Regione Puglia - Ricorso ex art. 414 c.p.c. - Resistenza Ratifica mandato difensivo avv. Ettore SBARRA legale esterno Regione.

Pag. 27873

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 2013, n. 1544

Cont. 93/13/GA. Tribunale di Bari Sezione Lavoro - Avv. CIPRIANI Giuseppe c/ Regione Puglia - Ricorso ex art. 414 c.p.c. - Resistenza Ratifica mandato difensivo avv. Ettore SBARRA legale esterno Regione.

Pag. 27874

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 2013, n. 1545

Cont. 1166/12/GA. Tribunale di Bari Sezione Lavoro - Avv. SINDACO Fedele c/ Regione Puglia - Ricorso ex art. 414 c.p.c. - Resistenza Ratifica mandato difensivo avv. Ettore SBARRA legale esterno Regione.

Pag. 27875

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 2013, n. 1546

Cont. 1165/12/GA. Tribunale di Bari Sezione Lavoro - Avv. SINDACO Fedele c/ Regione Puglia - Ricorso ex art. 414 c.p.c. - Resistenza Ratifica mandato difensivo avv. Ettore SBARRA legale esterno Regione.

Pag. 27876

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 2013, n. 1547

Cont. 1164/12/GA. Tribunale di Bari Sezione Lavoro - Avv. SINDACO Fedele c/ Regione Puglia - Ricorso ex art. 414 c.p.c. - Resistenza Ratifica mandato difensivo avv. Ettore SBARRA legale esterno Regione.

Pag. 27877

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 2013, n. 1548

Cont.307/13/L C.d.S. Regione Puglia c/Appia Energy S.r.l. Impugnazione, con istanza di sospensiva, della sentenza Tar Lecce n. 978/2013. Ratifica nomina legale esterno avv. Marco Lancieri.

Pag. 27878

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2013, n. 1216

Cont. 2108/07/TO - Ricorso alla Corte D'Appello di Lecce- Regione Puglia c/ Italian Food s.r.l. - Proposizione appello avverso sentenza n. 858/2012 del Tribunale di Lecce Ratifica mandato difensivo avv. Giovanni Castoro, legale esterno.

Assente il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue l'ass. Barbanente:

Con atto di citazione registrato al Tribunale di Lecce, la società Italian Food s.r.l. impugnava il provvedimento con cui era stata disposta dalla Regione Puglia la revoca del contributo di € 86.997,16 concessole in via definitiva a seguito della partecipazione al IV° Bando delle agevolazioni relative alle "Azioni positive per l'imprenditoria femminile" di cui alla L.n.215/92.

Il Tribunale di Lecce con sentenza n.858/2012 accoglieva il ricorso, dichiarando che l'attrice non è tenuta a restituire la somma di euro 86.997,16 oltre interessi e altresì condannando la Regione Puglia al pagamento delle spese di giudizio quantificate in € 2.300,00.

Ritenuto opportuno e necessario impugnare la sentenza di cui innanzi e rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R.,dott. Nicola Vendola, con proprio provvedimento urgente del 22/04/2013 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all' Avv.to Giovanni Castoro.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R.n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con

DGR.n. 1985 del 16/10/2012 per un importo predefinito pari ad € 6.750,00 oltre IVA e CPA e spese quantificabili in euro 500; il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta in data 26 aprile 2013 dall' avv Giovanni Castoro e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale avv. Vittorio TRIGGIANI

(Valore della controversia:€86.997,16 i Servizio di spesa: Competitività)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e S.M.I.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 8.994,20 comprensivi di IVA e CAP e spese quantificabili in euro 500,00 e sarà finanziata con le disponibilità del cap.1312 (U.P.B.0.4.1.)del bilancio in corso.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 3.206,73 inclusi IVA e CAP.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2001)

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del relatore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall' Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R, dott. Nicola Vendola e, pertanto di proporre appello avverso la sentenza n.858/2012 del Tribunale di Lecce a mezzo dell' Avv. Giovanni Castoro.
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell' acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Angela Barbanente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2013, n. 1217

Cont. 2062/12/TG - TAR Lazio - sede di Roma. Regione Puglia c/Edipower S.p.A. Ratifica mandato, Avv. Vittorio Triggiani.

Assente il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue l'ass. Barbanente:

con ricorso notificato il 11.12.2012 la società ENEL Produzione S.p.A. ha chiesto l'annullamento del Regolamento n. 24/2012, pubblicato sul B.U.R.P. n. 145/2012, col quale la Giunta Regionale ha adottato "*Linee guida per l'attuazione della legge regionale 24 luglio 2012, n. 21 recante norme a tutela della salute e del territorio sulle immissioni industriali inquinanti per le aree pugliesi già dichiarate ad elevato rischio industriale*" unitamente a tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi, ancorché non conosciuti;

data l'importanza della questione, si è ravvisata la necessità di costituirsi nel ridetto giudizio;

il Presidente della G.R. pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito il mandato di

rappresentanza e difesa all'Avv. Vittorio Triggiani, coordinatore dell'Avvocatura Regionale, per la costituzione nel precitato giudizio;

tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di cui trattasi;

(Valore della controversia: straordinaria importanza)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 E S.M. E I.

La presente delibera non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale attesa la rinuncia ai compensi del Coordinatore dell'Avvocatura regionale.

L'assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del relatore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto di resistere nel giudizio meglio descritto in narrativa a mezzo dell'Avv. Vittorio Triggiani;
- l'incarico difensivo di cui al presente atto è soggetto a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Angela Barbanente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2013, n. 1218

Cont. 2064/12/TG - TAR Lazio - sede di Roma. Regione Puglia c/ENEL Produzione S.p.A. Ratifica mandato, Avv. Vittorio Triggiani.

Assente il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue l'ass. Barbanente:

con ricorso notificato il 11.12.2012 la società ENEL Produzione S.p.A. ha chiesto l'annullamento del Regolamento n. 24/2012, pubblicato sul B.U.R.P. n. 145/2012, col quale la Giunta Regionale ha adottato "*Linee guida per l'attuazione della legge regionale 24 luglio 2012, n. 21 recante norme a tutela della salute e del territorio sulle immissioni industriali inquinanti per le aree pugliesi già dichiarate ad elevato rischio industriale*" unitamente a tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi, ancorché non conosciuti;

data l'importanza della questione, si è ravvisata la necessità di costituirsi nel ridetto giudizio;

il Presidente della G.R. pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito il mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Vittorio Triggiani, coordinatore dell'Avvocatura Regionale, per la costituzione nel precitato giudizio;

tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di cui trattasi;

(Valore della controversia: straordinaria importanza)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 E S.M. E I.

La presente delibera non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale attesa la rinuncia ai compensi del Coordinatore dell'Avvocatura regionale.

L'assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto

finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del relatore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto di resistere nel giudizio meglio descritto in narrativa a mezzo dell'Avv. Vittorio Triggiani;
- l'incarico difensivo di cui al presente atto è soggetto a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Angela Barbanente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2013, n. 1219

Cont. 2051/12/TG - TAR Lazio - sede di Roma. Regione Puglia c/Enipower S.p.A. Ratifica mandato, Avv. Vittorio Triggiani.

Assente il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue l'ass. Barbanente:

con ricorso notificato il 9.12.2012 la società Enipower S.p.A. ha chiesto l'annullamento del Regolamento n. 24/2012, pubblicato sul B.U.R.P. n.

145/2012, col quale la Giunta Regionale ha adottato “Linee guida per l’attuazione della legge regionale 24 luglio 2012, n. 21 recante norme a tutela della salute e del territorio sulle immissioni industriali inquinanti per le aree pugliesi già dichiarate ad elevato rischio industriale” unitamente a tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi, ancorché non conosciuti;

data l’importanza della questione, si è ravvisata la necessità di costituirsi nel ridetto giudizio iscritto al R.G. n. 11055/12;

il Presidente della G.R. pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito il mandato di rappresentanza e difesa all’Avv. Vittorio Triggiani, coordinatore dell’Avvocatura Regionale, per la costituzione nel precitato giudizio;

tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di cui trattasi;

(Valore della controversia: straordinaria importanza)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 E S.M. E I.

La presente delibera non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale attesa la rinuncia ai compensi del Coordinatore dell’Avvocatura regionale.

L’assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l’adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del relatore;

Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Coordinatore dell’Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l’operato del Presidente della G.R. e, pertanto di resistere nel giudizio meglio descritto in narrativa a mezzo dell’Avv. Vittorio Triggiani;
- l’incarico difensivo di cui al presente atto è soggetto a pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Angela Barbanente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 luglio 2013, n. 1222

Seguito alle deliberazioni di G.R. n. 479 del 15.3.2011 e n. 2328 del 24.10.2011. Definizione del contenzioso pendente con gli avvocati già in servizio presso il soppresso Settore Legale - Direttive.

Il V. Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Avvocato P.O. e confermata dall’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue.

Prima della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, l’Amministrazione regionale riconosceva ai suoi avvocati interni appartenenti al soppresso Settore Legale i compensi professionali nelle ipotesi di esito favorevole delle liti, ai sensi e secondo le modalità prescritte dalle tre deliberazioni di G.R. n. 3658/84, 7051/85 e 8868/86, esecutive ai sensi di legge.

Queste tre deliberazioni sono state revocate dalla Giunta Regionale con la deliberazione 28.1.2003, n. 12, che ha previsto che le competenze maturate a quella data da ogni singolo avvocato sarebbero state

liquidate e pagate sempre ai sensi delle tre succitate deliberazioni.

Pertanto, dopo il 28.1.2003, in esecuzione della deliberazione n. 12/2003, sono stati adottati nei confronti degli avvocati interni interessati numerosi provvedimenti di liquidazione di compensi professionali maturati a detta data.

A partire dall'anno 2007, a seguito di diverso orientamento assunto dalle strutture regionali competenti e su parere dell'Avvocatura, le operazioni di liquidazione sono state sospese. Ciò ha determinato l'insorgere di un nutrito contenzioso tra gli avvocati interni e l'Amministrazione.

In tale contesto è adottata la delibera di G.R. n. 1664/07, che, nel disporre la resistenza della Regione alle iniziative giudiziarie in corso, ha affermato la necessità di ricercare una definizione dell'intero contenzioso pendente.

In seguito, mentre si susseguivano i ricorsi e venivano emanati i primi pronunciamenti del Giudice del lavoro, tutti sfavorevoli alla Regione Puglia, la Giunta Regionale ha adottato due distinte deliberazioni nell'intento di definire il contenzioso in atto: la prima, la n. 479, in data 15.3.2011 e la seconda, la n. 2328, in data 24.10.2011.

Con la prima (n. 479/2011), la Giunta Regionale ha proposto di *“riconoscere agli avvocati regionali, in servizio o già dipendenti a transazione e saldo di ogni loro pretesa di carattere economico (sia per capitale che per interessi, svalutazione e spese) riveniente da incarichi defensionali loro conferiti dall'Amministrazione regionale e per i quali il giudizio si è definito favorevolmente prima del 27.6.2006, previa rinuncia agli atti e alle azioni dei giudizi pendenti nonché all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali provvisoriamente esecutivi e alle spese di lite”, i compensi loro spettanti con l'applicazione della percentuale di decurtazione, inversamente proporzionale all'ammontare del credito vantato, ivi indicata.*

Con la seconda deliberazione (n. 2328/2011), la Giunta Regionale ha ribadito la necessità di definire l'intero contenzioso avviato e quello non ancora avviato sempre nei termini di cui alla succitata deliberazione n. 479/2011, ed aggiungeva che, limitatamente alle cause in appello, nelle quali le sentenze di primo grado impugnate fossero state eseguite, i ricorrenti sarebbero stati autorizzati a trattenere quanto da essi già percepito a titolo di compensi professionali.

Sulla base di queste due deliberazioni sono state definite le pendenze economiche e le controversie insorte con gli avvocati interni attualmente in servizio nell'Avvocatura Regionale.

I contenuti, di cui alle deliberazioni nn. 479 e 2328 del 2001, sono stati portati a conoscenza degli avvocati già in servizio nel soppresso Settore Legale, oggi in quiescenza, i quali hanno sollevato rilevi sulla proposta regionale, contestando, in particolare, la percentuale di decurtazione di cui alla delibera n. 479/11, ritenendola ingiustificabile alla luce delle condizioni vigenti prima del 28.1.2003.

Dunque, ad avviso dei predetti ex dipendenti, le competenze dovrebbero essere riconosciute così come dovute e richieste, senza decurtazione alcuna.

Inoltre, gli avvocati in quiescenza, nel corso dell'ultimo incontro svoltosi in data 18.3.2013, in presenza dei loro difensori, del difensore della Regione, dell'avvocato istruttore e dell'avvocato coordinatore dell'Avvocatura, hanno rappresentato che le somme da riconoscersi a loro favore sono arretrati di lavoro dipendente, che trovano causa nel preesistente rapporto di lavoro rimasto immutato (cfr. Cass., sez. lav. 14.6.2006, n. 13717), svoltosi secondo il dettato della deliberazione di G.R. n. 12/03 e delle sottostanti deliberazioni di G.r. nn. 3658/84, 7051/85 e 8868/86. Tanto anche allo scopo di non ingenerare equivoci sul regime fiscale (tassazione separata), al quale le competenze di che trattasi devono essere correttamente assoggettate, ai sensi dell'art. 17 del TUIR;

Con note del 9 aprile, 15 aprile e 18 aprile 2013 gli avvocati Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti, Isabella Perfido, Fedele Sindaco e Vito Guglielmi hanno formalizzato la loro intenzione di rinunciare a tutti i contenziosi pendenti a condizione che la Regione stessa corrisponda loro quanto richiesto in giudizio per sorte capitale e interessi, con rinuncia alla rivalutazione monetaria, oltre al riconoscimento di un contributo sulle spese di giudizio.

Sulla proposta degli ex dipendenti hanno espresso parere favorevole sia l'avv. Ettore Sbarra, difensore della Regione nell'ambito di numerosi giudizi tuttora pendenti, con nota del 28/6/2013 (acquisita al protocollo dell'Avvocatura al n. 12228 in data 2/7/2013), sia l'avvocato interno Lucrezia Gaetano, costituita in alcuni dei contenziosi in esame, che sottoscrive il presente atto.

Alla luce di quanto precede, tenuto conto che:

- le numerose decisioni sinora intervenute del Giudice del lavoro sono tutte sfavorevoli alla Regione Puglia e convergono nel riconoscere che le tre deliberazioni di G.R. sono state fatte salve ex art. 37 del CCNL 23.12.1999 e poi revocate solo con la deliberazione n. 12/03;
- che dette decisioni riconoscono ai ricorrenti anche il diritto alla rivalutazione monetaria sulle somme dovute, sulla base di Cass. 5.4.2005, n. 7055;
- che gli avvocati in quiescenza, nel corso della riunione del 18.3.2013, venendo incontro alle esigenze di contenimento della spesa segnalate dal Coordinatore dell'Avvocatura e dai difensori dell'Amministrazione, hanno dato la loro disponibilità a rinunciare a detta rivalutazione così come alle spese di lite, da riconoscersi limitatamente alla misura di € 1.000,00, oltre oneri, per ogni controversia pendente;
- che tale posizione è stata formalmente confermata con le note del 9 aprile, 15 aprile e 18 aprile 2013 degli avvocati Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti, Isabella Perfido, Fedele Sindaco e Vito Guglielmi, di cui al capo che precede;
- che le rinunce degli avvocati interessati vanno apprezzate economicamente nella definizione del contenzioso in atto, potendone derivare un significativo contenimento di spesa per l'Amministrazione, in una misura valutabile allo stato in una somma non inferiore ad euro 600.000,00 (seicentomila);
- che, in definitiva, sussiste la convenienza per l'Amministrazione regionale a definire il contenzioso in atto, in relazione all'esito del quale, peraltro, non pare possibile, allo stato, formulare un pronostico favorevole alla Regione, come evidenziato dai legali dell'Ente e come risulta palese dalla univocità della giurisprudenza sin qui formata;
- che, pertanto, sussistono tutte le condizioni per una definizione anticipata delle controversie in corso, disponendo il riconoscimento, in favore degli avvocati già in servizio presso il Settore Legale, delle competenze richieste e dovute, comprensive degli interessi legali ma non della rivalutazione monetaria, con la precisazione che dette competenze costituiscono arretrati di lavoro dipendente. Conseguentemente le singole controversie saranno

definite mediante rinuncia agli atti, a fronte del pagamento di quanto innanzi, ed accettazione da parte dell'Amministrazione, con cessazione della materia del contendere.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. 28/01

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, derivando gli oneri a carico del bilancio regionale dai successivi, singoli provvedimenti di impegno che saranno adottati.

Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della l.r. 7/97, art.4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. 3261 del 28.7.1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Avvocato PO Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di dare indirizzo all'Avvocatura Regionale di definire il contenzioso in atto con gli avvocati già appartenenti al Settore Legale per il pagamento delle competenze maturate ai sensi delle deliberazioni di G.R. nn. 3658/1984, 7051/1985, 8868/1986 e 12/2003 con il riconoscimento delle spettanze dovute, richieste in giudizio o in via stragiudiziale, comprensive degli interessi legali maturati e di un contributo sulle spese di giudizio, determinato in € 1.000,00, oltre oneri di legge, per ogni controversia pendente;
- di dare atto che il riconoscimento delle predette competenze non comporta la novazione del titolo,

trattandosi di arretrati di lavoro dipendente riferiti ad anni precedenti, che trovano causa nel preesistente rapporto di lavoro, rimasto immutato, e nelle succitate deliberazioni, con consequenziale applicazione del regime fiscale della tassazione separata, ai sensi dell'art. 17, 1 comma, lett. b) del TUIR;

- di confermare il punto E) del dispositivo della deliberazione n. 2328/2011, con la precisazione che l'autorizzazione a trattenere le competenze già corrisposte a seguito di esecuzione vale sia per le cause pendenti in appello, sia, per identità di *ratio*, per le cause pendenti in primo grado, nonché per le cause decise in primo grado per le quali, però, non sia già intervenuto il pagamento delle relative competenze;
- di confermare il punto F) del dispositivo della deliberazione n. 2328/2011;
- di procedere al riconoscimento delle competenze in favore delle controparti come precisato al primo capo della presente deliberazione e quindi di incaricare gli avvocati difensori dell'Amministrazione nei singoli giudizi pendenti in primo e in secondo grado di procedere alla accettazione delle rinunzie avverse con cessazione della materia del contendere in primo grado ed autorizzarli ad abbandonare i giudizi di secondo grado, previa accettazione formale da parte degli avvocati in quiescenza delle condizioni di cui alla presente deliberazione (ovvero rinuncia agli appelli ed accettazione, con compensazione delle spese del secondo grado);
- di dare atto che in relazione ai compensi di cui alle vertenze che verranno definite in base ai presenti indirizzi si procederà al riconoscimento del debito fuori bilancio nelle forme di legge.
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Angela Barbanente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 2013, n. 1256

Cont. 627-628/013/CA. Tar Lazio. N. 2 ricorsi. Consorzio di Tutela del Formaggio Mozzarella di Bufala Campana e Caseificio Cirigliana c/Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Autorizzazione non costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dal Coordinatore della Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con n. 2 distinti ricorsi notificati anche alla Regione Puglia, il Consorzio di Tutela del Formaggio Mozzarella di Bufala Campana ed il Caseificio Cirigliana s.r.l. hanno convenuto dinanzi Tar Lazio il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per l'annullamento previa sospensione del Decreto del Ministero n. 67298 del 6/3/2013, adottato in attuazione dell'art. 4-quinquiesdecies del d.l. 3.11.2008 n. 171 convertito con modificazioni della legge 30.12.2008 n. 205, recante: "Disposizioni per la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP" e di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.

Con nota prot. n. 8279 del 12/6/2013 il Servizio Alimentazione non ha ravvisato la necessità di costituirsi in giudizio.

Tanto premesso, ritenuto, pertanto, non sussistere l'interesse dell'amministrazione alla resistenza nel giudizio di cui innanzi, giusta relazione del 13 / 6 /2013 dell'avvocato incaricato del procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, si propone la non costituzione

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e L. R. n. 18/06

La presente delibera non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale".

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto

finale, rientrando nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore della Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di non procedere, per i motivi di cui in narrativa, alla costituzione dell'amministrazione regionale nei giudizi promosso dal Consorzio di Tutela del Formaggio Mozzarella di Bufala Campana e dal Caseificio Cirigliana dinanzi al Tar Lazio.
- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 2013, n. 1299

Cont. 265/13/SC Consiglio di Stato. Appello avverso ordinanza TAR Puglia, sede di Bari n. 234/2013. Manghisi Elisabetta c/ Regione Puglia. Contt. nn. 263/13/SC -865/13/TG Consiglio di Stato. Istanza di revoca di ordinanza cautelare ex art. 58 c.p.c. Guerrieri Pietro c/ Regione Puglia. Nomina nuovo difensore, Avv. Vittorio Triggiani, Coordinatore dell'Avvocatura Regionale.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con ordinanze nn. 234/2013 e 158/13 il TAR Puglia, sede di Bari, ha accolto le istanze cautelari rispettivamente proposte dalla sig.ra Manghisi Elisabetta e dal sig. Guerrieri Pietro, provvedendo, quindi, a sospendere l'efficacia della Determina del Dirigente del Servizio Politiche per il Benessere Sociale e le Pari Opportunità n. 1373 del 7.12.2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 181 del 13.12.2012.

A seguito dei ridetti provvedimenti il Dirigente del Servizio ha dovuto prorogare la validità dell'Albo dei Direttori Generali delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, sospendendo la procedura per il rinnovo dell'Albo, fino all'udienza di discussione del merito fissata per il 17.10.2013.

Con atto di appello, depositato il 31/05/2013, è stata impugnata l'ordinanza cautelare n. 234/2013 dinanzi al Consiglio di Stato -Sez. III-, procedimento iscritto al numero R.G. 4173/2013, a mezzo di legale interno dell'Avvocatura regionale.

La Camera di Consiglio per la discussione della domanda cautelare risulta fissata per il prossimo 12.7.2013.

Viceversa, l'ordinanza n. 158/2013 è stata riformata a seguito di appello cautelare proposto dalla Regione Puglia.

Il Consiglio di Stato -Sez. III- ha accolto il gravame con ordinanza n. 2052/13, emessa nel procedimento iscritto al numero R.G. 3540/2013.

Con successiva istanza ex art. 58 c.p.a. del 19.6.2013, il sig. Guerrieri ha chiesto la revoca e/o modifica dell'ordinanza cautelare innanzi specificata resa dal Consiglio di Stato.

Considerata la delicatezza delle controversie, anche alla luce degli accertamenti in corso, nelle more disposti dall'Amministrazione, concernenti presunte irregolarità processuali compiute nel giudizio di appello cautelare avente ad oggetto l'ordinanza n. 158/2013, si ravvisa la opportunità di affidare la difesa in giudizio per il contenzioso contraddistinti da R.G. 3540/2013 e 4173/2013 al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, avv. Vittorio Triggiani, in sostituzione del legale originariamente officiato.

Il citato professionista ha dichiarato di rinunciare ad ogni compenso professionale. (Valore della controversia: indeterminabile ordinario).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della LL.RR. 28/2001 e s.m.i. e 18/2006

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale, attesa la rinuncia alle competenze professionali da parte dell'Avvocato Coordinatore.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente

Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Coordinatore dell'Avvocatura

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della GR e, per l'effetto, proporre appello avverso l'ordinanza resa dal TAR Puglia- Bari, n. 243/2013, e di costituirsi nel giudizio ex art. 58 c.p.a., recante R.G. 3540/2013;
- di nominare rappresentante e difensore della Regione Puglia nei procedimenti specificati in epigrafe l'Avv. Vittorio Triggiani, nella qualità di Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, in sostituzione del legale originariamente officiato;
- gli incarichi difensivi di cui al presente atto sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2013, n. 1313

Cont. 437/13/LO - Cont. 438/13/LO - Cont. 486/13/LO - Cont. 487/13/LO. Costituzione della Regione Puglia citata quale responsabile civile nel Proc. Pen. Di Parte Civile nel Procedimento Penale n. 6945/2012 Rg.n.r. PM n.6779/2012 Reg. GIP - a carico di SCHIRANO NUNZIA e MONACO ROBERTO, pendente dinanzi al Tribunale di Taranto. Nomina procuratore e difensore: avv. Francesco Marzullo.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata sulla scorta degli atti contenuti nel fascicolo regionale, dall'Avv. regionale titolare della P.O. e Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura *ad interim*, riferisce quanto segue.

Sono stati notificati in varie date, alla Regione Puglia quattro decreti di citazione, quale (presunto) responsabile civile, emessi in data 6 marzo 2013, dal giudice monocratico del Tribunale di Taranto 2° sez. Pen. dott. Ciro Fiore nel procedimento n. 6945/2012 Rg.n.r.PM n.6779/2012, a carico di due dipendenti Schirano Nunzia e Monaco Roberto.

Gli imputati sono stati rinviati a giudizio per rispondere delle ipotesi delittuose tenute da essi "falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici" (art. 476 c.p.), falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici " (art. 479 c.p.) e "calunnia" (art. 368 c.p.), in danno dei sigg. Sortino Filippo Benito, del Centro ricerche Industriali Allevamenti Marini, Abbamonte Elisabetta e CTS Impianti, precisamente descritte e a ciascuno contestate nel decreto di giudizio immediato (che si allega per farne parte integrante e sostanziale del presente atto n. 2 facciate)

Giova, a questo punto sottolineare che alla Regione Puglia, non è stato notificato alcun avviso di fissazione dell'udienza preliminare del procedimento penale e/o del decreto di giudizio immediato a carico della Schirano e del Monaco, in quanto l'Ente non è stata individuata persona offesa

Il Presidente, quanto sopra riferito, ricorrendo motivi di opportunità, si propone, in conformità al parere ex art. 4 comma 3 lett. c L.R. 18/2006 espresso dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale

con la sottoscrizione del presente atto, di costituire la Regione Puglia, quale responsabile civile nel procedimento penale 6945/2012 Rg.n.r.PM n. 6779/2012 pendente dinnanzi al giudice Monocratico, dott. Ciro Fiore, presso il Tribunale di Taranto, udienza 12 giugno p.v., al fine resistere alla pretesa contenuta in ciascuno dei quattro atti di citazione, infondati tanto in diritto quanto in fatto, notificati dalle parti civili su riportate, conferendo, all'uopo, la procura speciale e la difesa tecnica all'avvocato Francesco Marzullo,

Si da atto che il mandato per il legale esterno è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 2892 del 20/12/2012, per un importo predefinito omnicomprendivo per onorari e spese pari a EURO 19.819,80, comprensivo di IVA e CAP, calcolato nel rispetto dei vigenti parametri, con l'ulteriore precisazione che per gli atti di difesa della Regione successivi al primo, in relazione a ciascuna delle avverse citazioni, le competenze professionali, liquidate saranno ridotte alla metà.

Tanto premesso, si propone che la Giunta regionale provveda a ratificare la decisione già assunta per la difesa dell'ente con il conferimento del prefato avvocato.

(Valore delle controversie: 12.000.000,00 -Servizio di Spesa: Agricoltura)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.e i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari a € 19.819,80, comprensiva di IVA, CAP e spese, sarà finanziata, con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 6.500,00 IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,

vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di autorizzare la costituzione della Regione Puglia, quale citata responsabile civile nel procedimento penale di cui in narrativa, al fine di resistere alla pretesa contenuta in ciascuno dei quattro atti di citazione, a mezzo dell'avvocato Francesco Marzullo;
- Di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento nonché per la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2013, n. 1314

Cont. 196/79/MO-L Tribunale di Lecce. Regione Puglia c/.B.G. Riassunzione procedura esecutiva. Ratifica nomina legale esterno avv. Giampietro Rossiello.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

In ottemperanza alla sentenza della Corte dei Conti n.13/1991, la Regione Puglia ha esperito la procedura esecutiva immobiliare in danno del sig. B. F. dinanzi al Tribunale di Lecce.

A seguito dell'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi proposta dall'esecutato, con ordinanza del 23.03.2007, il G.E. del Tribunale di Lecce ha sospeso la procedura.

Con sentenza n.790/2012, il Tribunale civile di Lecce ha rigettato l'opposizione.

Ritenuto che, in applicazione dell'art.627 c.p.c., l'esecuzione debba essere riattivata nel termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, il Vice Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, ricorrendo i presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, in data 17/05/2013, ha conferito l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia all'avv. Giampiero Rossiello, nato a Bari il 25/12/1960.

Si dà atto che il mandato all'avv. Giampietro Rossiello è stato conferito in per un importo predefinito pari ad € 2.900,00, oltre IVA (€ 633,63) e CAP (€116,00); il tutto come predeterminato con il prefato legale, nonché nella convenzione tra il professionista e l'avvocato coordinatore.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di riassumere l'esecuzione immobiliare in danno del sig. B.G.

(Valore della causa: € 97.652,88; Settore di spesa: Contratti e Appalti).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 3.649,36, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

€ 3.649,36, IVA (€633,63) e CAP (€116,00) inclusi, per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato;

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari al 30% dell'importo pattuito, ovvero ad € 1.094,80 IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto di provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

“Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)”

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV-lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Vice Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di riassumere l'esecuzione a suo tempo promossa dalla Regione Puglia, in danno del sig. B.G., a mezzo dell'avv. Giampiero Rossiello;

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2013, n. 1316

Cont. 1371/07/SI. Giudizio di Riassunzione - Regione Puglia c/ Sig. D.S.S. Ratifica incarico all'Avv. Vincenzo Scianandrone. Legale esterno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal legale interno Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

La Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Regione Puglia cassando la sentenza n. 182/07 del Giudice di Pace di Trinitapoli, e ha rinviato la causa al Giudice di Pace di Trani.

Il Presidente della G.R. attesi i motivi di urgenza, ha incaricato di rappresentare e difendere la Regione Puglia nel giudizio di riassunzione all'Avv. Vincenzo Scianandrone, già incaricato della difesa regionale nel precedente giudizio.

Si da atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22.12.1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20.12.2011, così come integrata e modificata con DGR n. 1985 del 16.10.2012 per un importo predefinito pari ad Euro 1189,19 comprensivo di IVA e CAP e spese quantificabili in Euro 214,00; il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta in data 13.04.2013 dall'Avv. Vincenzo Scianandrone.

Valore della Controversia: Euro 15.443,15 - Settore di spesa: Servizio Contenzioso Amministrativo

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad Euro 1189,19,00, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1) del bilancio in corso.

Euro 1.189,19 IVA e CAP inclusi, per compenso professionale pattuito con l'Avvocato Vincenzo Scianandrone;

Euro 214,00, per spese vive da rimborsare al professionista così come stabilito in convenzione

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad Euro 514,00, IVA e CAP inclusi, di cui Euro 214,00 per spese di contributo unificato.

Il presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della L.R. n. 07/1997, art. 4 - comma IV - lett. K, e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/07/1998.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L76325 del 25/3/2011).

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di fare propria la relazione del Presidente che si intende integralmente riportare.
- Di conferire l'incarico all'Avvocato Vincenzo Scianandrone.

- Di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria".
- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2013, n. 1317

Cont. 1969/12/L Tar Lecce. R.T. c/ Regione Puglia. Ratifica nomina legale esterno avv. Fulvio Mastroviti.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con ricorso spedito per la notifica il 16/11/2012, R.T. ha proposto ricorso ex art.31 c.p.a. al Tar Lecce (R.G. 1836/12) per la declaratoria dell'obbligo della Regione Puglia e, per quanto occorra, dell'Ente di gestione del parco naturale regionale Isola di Sant'Andrea e litorale Punta Pizzo presso il Comune di Gallipoli, di provvedere sull'istanza di indennizzo formulata dalla ricorrente il 10/3/2010, reiterata il 13/8/2012.

Ritenuto di doversi costituire in giudizio al fine di contestare la domanda, il Presidente della Giunta regionale con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, in data 08/01/2013, ha conferito l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia per continuità defensionale ex art.3, protocollo d'intesa D.G.R. n.698/11 (cont. 1313/06/L) all'avv. Fulvio Mastroviti, nato a Bari il 21.05.1949.

Si dà atto che il mandato all'avv. Fulvio Mastroviti è stato conferito in applicazione per un importo

predefinito pari ad € 6.750,00, oltre IVA e CAP; il tutto come predeterminato con il prefato legale, nonché nella convenzione tra il professionista e l'avvocato coordinatore del 9/01/2013.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere al giudizio di che trattasi.

(Valore della causa: indeterminabile intermedio aumentato del 25%; Settore di spesa: Ufficio Parchi).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 8.494,20, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

€ 8.494,20 IVA e CAP inclusi, per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato;

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 3.000,00 IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto di provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

"Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)"

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV-lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di resistere al giudizio R.G. n.1836/12 proposto dinanzi al Tar Lecce da R.T. a mezzo dell'avv.Fulvio Mastroviti;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 2013, n. 1348

Cont. 703/13/FR - Consiglio di Stato in S.G. - Sig. D.G. c/ Regione Puglia. Non costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal legale interno Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Il sig. D'Errico Giovanni ha fatto ricorso, dinanzi al Consiglio di Stato in S.G., per la riforma della sentenza n. 1912 del 24.10.12 del TAR Puglia I^a Sez. di Lecce, depositata il 21.11.12 che rigetta il ric. N. 309/12 R.G. ed i successivi motivi aggiunti proposti dall'attuale appellante.

Il Servizio Demanio e Patrimonio della Regione Puglia con nota prot. n. AOO_108-0011051 del 1.07.2013 ha escluso che la materia del contendere possa rientrare fra le funzioni riservate alla competenza regionale e ritiene non opportuna la costitu-

zione in giudizio da parte dell'Amministrazione regionale.

Il Presidente, condividendo questo orientamento propone che la Regione non si costituisca nel giudizio di che trattasi.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art.4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- Di non costituirsi nel giudizio proposto dal Sig. D'Errico Giovanni dinanzi al Consiglio di Stato in S.G. per le motivazioni contenute in narrativa.
- Di pubblicare il seguente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 2013, n. 1349

Cont. 3510/03/RM - Rettifica Deliberazione G.R. n. 935 del 13/02/2013. Correzione materiale.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata sulla scorta degli atti contenuti nel fascicolo regionale, dall'Avv. regionale titolare della P.O. e Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce

Premesso che con delibera n. 935 del 13/05/2013 è stato riconfermato l'incarico al prof. Avv. Giancarlo Chiarello, per il procedimento penale in secondo grado nell'ambito del processo "Farmatruffa", (appello proposto dagli imputati, tutti, condannati in primo grado con sentenza n. 1526/10 del Tribunale di Bari),

Rilevato che detto provvedimento presenta una difformità tra la parte della narrativa e la parte del deliberato, laddove per un mero errore materiale, si è indicato al primo rigo "di autorizzare la costituzione di parte civile in Cassazione", invece di autorizzare la costituzione di parte civile in Appello.

Pertanto, è opportuno, rettificare il citato errore.

All'uopo si propone che la Giunta regionale provveda a rettificare il primo rigo del deliberato sostituendo la dicitura "Cassazione" con "Appello"

Tutto ciò premesso, occorre procedere alla citata rettifica.

(Valore della controversia: € indeterminabile di particolare interesse - Servizio di Spesa: Sanità - Assistenza Farmaceutica)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.e.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale, oneri finanziari a carico del Bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, Vista la D.G.R. n.

770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di rettificare, per le motivazioni in premessa esplicitate, la delibera G.R. n. 935 del 13.05.2013, relativamente al punto così come descritto in premessa;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 2013, n. 1350

Contt. 646/13/AL e 647/13/AL - Tribunale di Bari - D. s.r.l. c/ Regione Puglia - Non costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso per decreto ingiuntivo n. 1063/13 notificato il 7.5.2013, il Tribunale di Bari ha ingiunto alla Regione Puglia di pagare in favore della D. s.r.l. la somma di € 7.200,00 oltre interessi ex D. Lgs. 231/02 e le spese della procedura, liquidate in € 911,00 oltre cap e iva;

con ricorso per decreto ingiuntivo n. 1062/13 notificato il 7.5.2013, il Tribunale di Bari ha ingiunto alla Regione Puglia di pagare in favore della D. s.r.l. la somma di € 9.180,00 oltre interessi ex D. Lgs. 231/02 e le spese della procedura, liquidate in € 911,00 oltre cap e iva;

con d.d. n. 92 del 13.6.2013, il Servizio Provveditorato Economato - rilevato che la somma ingiunta con i decreti su menzionati riveniva da fatture non regolarmente pagate a causa della mancanza della necessaria liquidità per vincoli imposti da normative nazionali inerenti il rispetto del patto di stabilità - ha disposto il pagamento delle somme ivi indicate;

Il Presidente, pertanto, ravvisata la carenza di interesse per l'Amministrazione, propone che la Giunta Regionale deliberi di non proporre opposizione avverso i decreti ingiuntivi del Tribunale di Bari n. 1063/13 e n. 1062/13 di cui in premessa.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- di non proporre opposizione ai decreti ingiuntivi n. 1063/2013 e n. 1062/2013 notificati da D. s.r.l.;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 2013, n. 1351

Cont. 739/13/AL e 740/13/AL - Tribunale di Bari - M. c/ Regione Puglia - Decreti ingiuntivi n. 1186/13 e 1185/13 - Non costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso per decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1186/13 (cont. 739/13/AL) notificato il 29.5.2013, il Tribunale di Bari ha ingiunto alla Regione Puglia di pagare in favore della prof.ssa M. la somma di €. 7.985,12 oltre interessi legali dalla domanda e spese della procedura, liquidate in €. 911, oltre cap e iva;

con ricorso per decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1185/13 (cont. 740/13/AL) notificato il 29.5.2013, il Tribunale di Bari ha ingiunto alla Regione Puglia di pagare in favore della prof.ssa M. la somma di €. 8.096,33 oltre interessi legali dalla domanda e spese della procedura, liquidate in €. 911, oltre cap e iva;

a seguito di istruttoria e approfondimenti in merito all'orientamento prevalente in giurisprudenza sulla natura solidale dell'obbligazione di pagamento nei confronti del C.t.u., il Servizio Formazione Profes-

sionale con nota del 2.3.2013 (prot. Avvocatura ***) ha rilevato l'inopportunità di proporre opposizione ai provvedimenti monitori nn. 1185/13 e 1186/13;

Il Presidente, pertanto, ravvisata la carenza di interesse per l'Amministrazione, propone che la Giunta Regionale deliberi di non costituirsi nel giudizio di cui in premessa.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- di non proporre opposizione ai decreti ingiuntivi nn. 1185/13 e 1186/13, notificati dalla prof.ssa M.;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 2013, n. 1352

Cont. 1930/12/AL - Consiglio di Stato - I.T. c/ Regione Puglia - Non costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso al Consiglio di Stato notificato il 18.6.2013, la dott.ssa I.T. ha impugnato la sentenza n. 672/2013 del TAR di Bari con cui è stata declinata la giurisdizione del G.A. in favore del giudice ordinario.

con nota dell'8.7.2013 prot. arrivo n. 12717 del 10.7.2013, il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, Ufficio 4 - Risorse Umane ed Aziende Sanitarie, "rilevata l'estraneità dell'amministrazione regionale rispetto alle censure addotte con ricorso, non si ravvisa l'opportunità di costituirsi nel giudizio";

Il Presidente, pertanto, ravvisata la carenza di interesse per l'Amministrazione, propone che la Giunta Regionale deliberi di non costituirsi nel giudizio di cui in premessa.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E L.R. N.18/2006

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa che si intende qui integralmente trascritto;
- di non costituirsi nel giudizio dinanzi al Consiglio di Stato illustrato in premessa;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 2013, n. 1361

Cont. 544/10/AL - Corte d'Appello di Bari - Regione Puglia c/ E. - Proposizione appello avverso ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. con efficacia di sentenza e ratifica incarico avvocato interno Marina Altamura.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. avente efficacia di sentenza, la Regione Puglia (in parziale accoglimento della domanda proposta da E.) è stata condannata al pagamento della somma di € 654.779,01 riveniente da spese rendicontate - relativamente a corsi di aggiornamento dei direttori delle sedi operative e dei docenti non impegnati in attività di insegnamento per l'anno 2000 - e ritenute dall'Amministrazione non ammissibili a finanziamento; con nota del 5.2.2013 prot. 3021, il Servizio Formazione Professionale ha fatto presente l'opportu-

nità di proporre appello e chiedere l'inibitoria della pronuncia;

il Vice Presidente della G.R., in virtù dei poteri conferiti dallo Statuto della Regione Puglia, art. 43 comma 2, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 20.6.2013 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Marina Altamura;

il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Vice Presidente della G.R., in virtù dei poteri conferiti dallo Statuto della Regione Puglia, art. 43 comma 2, di impugnare l'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. (avente efficacia di sentenza) dinanzi alla Corte d'Appello di Bari a mezzo dell'avv. Marina Altamura;

Settore di Spesa: Servizio Formazione Professionale; Valore della causa: €. 654.779,01 oltre interessi;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di impugnare l'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. (avente efficacia di sentenza) dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, come illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Marina Altamura;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 2013, n. 1362

Cont. 544/10/AL - Tribunale di Bari - E. c/ Regione Puglia. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Marina Altamura.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari notificato il 2.4.2010, E. ha avviato un giudizio ordinario di cognizione finalizzato all'accertamento e alla conseguente condanna della Regione Puglia al

pagamento delle spese rendicontate - relativamente a corsi di aggiornamento dei direttori delle sedi operative e dei docenti non impegnati in attività di insegnamento per l'anno 2000 - e ritenute dall'Amministrazione non ammissibili a finanziamento;

a seguito di richiesta di relazione tecnica formulata dall'Avvocatura con note del 9.4.2010 prot. 7314, del 28.6.2010 prot. 12985, del 2.7.2010 prot. 13357, del 10.8.2010 prot. 15842, del 14.9.2010 prot. 16914, del 16.9.2010 prot. 17116, del 14.10.2010 prot. 18906, del 5.4.2011 prot. 7211 e del 7.6.2011 prot. 12004, il Servizio Formazione Professionale, con nota del 9.6.2011 prot. 17374, ha fatto presente l'opportunità di contestare l'avversa iniziativa giudiziaria, mediante la costituzione in giudizio e la nomina di un consulente di parte;

il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 9.6.2011 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Marina Altamura;

il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G.R. di costituirsi in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari a mezzo dell'avv. Marina Altamura;

Settore di Spesa: Servizio Formazione Professionale; Valore della causa: €. 809.264,26 oltre interessi;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi in giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Bari, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Marina Altamura;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1419

Cont. n. 1170/11/LO. Rimborso oneri di patrocinio legale a favore del dipendente regionale dott. Ferrulli Vito Carlo in giudizio di responsabilità penale. Riconoscimento del debito fuori bilancio. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata

dal Responsabile di P.O." Liquidazione spese legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

on istanza del 29/06/2011, acquisita al protocollo dell'Avvocatura Regionale in data 06/07/2011 al n. 11/L/ 14051, il dott. Vito Carlo Ferrulli, dirigente regionale - Direttore Responsabile dell'I.P.A. di Bari, ha chiesto il riconoscimento ex post del patrocinio legale ed il conseguente rimborso degli oneri per la difesa sostenuta in suo favore dall'avv. Donato Carlucci nel giudizio di responsabilità penale n.2885/05 RG mod.21,promosso in data 2004, in cui era convenuto dinanzi al Tribunale di Trani;

in data 16/02/2011 il GIP del Tribunale di Trani, Dott.Roberto Oliveri del Castillo, in accoglimento della richiesta avanzata dal P.M. Dr. Antonio Savasta,ha emesso Decreto di archiviazione ex art.410 c.p.p del 16/02/2011,depositato in pari data tipo Proscioglimento "per fatto privo di rilevanza/in-sussistenza";

l'archiviazione è stata disposta perché è risultata infondata la notizia di reato, ed il provvedimento del giudice ha escluso ogni profilo di responsabilità del medesimo dipendente;

in allegato alla predetta istanza, il dott. Ferrulli ha inviato la nota specifica rimessagli dall'avv.Carlucci relativa alle prestazioni professionali eseguite in suo favore nel procedimento penale di che trattasi, per l'importo complessivo di € 1.635,66;

preso atto dell' esito favorevole dell'istruttoria preliminare sulla sussistenza dei presupposti per la concessione del patrocinio de quo ed acquisito il parere favorevole all'assunzione a carico dell'Amministrazione Regionale degli oneri di difesa" nei minimi tariffari previsti dalla normativa regionale", espresso dall'Avvocato Coordinatore, ai sensi dell'art.4, comma 3, lettera h della L.R. n.18/2006, l'importo richiesto è stato rideterminato d'ufficio nella minore somma di € 891,89;

pertanto, si rende necessario che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti del richiedente ed alla connessa variazione di bilancio -esercizio 2013- per l'importo di € 891,89, in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonchè alla conseguenziale trasmissione del provvedimento alla Pro-

cura della Corte dei Conti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:

Al finanziamento della spesa di € 891,89 relativa al riconoscimento del debito nei confronti del dott. Vito Carlo Ferrulli a titolo rimborso oneri di patrocinio, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 3130 del bilancio regionale;

all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di € 891,89 (senza ritenuta d'acconto), si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 3130 del bilancio regionale;

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;

- di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 891,89 a favore del dott. Vito Carlo Ferrulli a titolo rimborso oneri di patrocinio;

- di provvedere al finanziamento della spesa di € 891,89, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria";

- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 46/2012 art. 12 co.2;

- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura regionale;

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria".

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1420

Contt. nn. 2070/01/GU-1658/02/GU-2075/01/GU-2073/01/GU- Corte di Appello di Lecce-Ministero delle Politiche Agricole e Forestali c/ Regione Puglia e Caforio M., Shiavone C. +2, Caforio S., Gaglione Pietro. Competenze professionali Avv. Vito Guglielmi. Riconoscimento del debito fuori bilancio. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

con distinti atti di appello il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali impugnava dinanzi alla Corte di Appello di Lecce altrettante sentenze nn.39/04,61/04,34/04, 37/04 rese dal Tribunale di Brindisi- Sezione distaccata di Mesagne, con le quali si statuiva la condanna del citato Dicastero a rivalere la Regione Puglia per gli oneri posti a carico della stessa relativi al contributo una tantum ex L. 31/91, art. 2 co. 2 previsto a favore delle aziende agricole olivicole e viticole danneggiate dalla siccità verificatasi durante l'annata agraria 1989/1990;

con deliberazione n. 592 del 15/04/2005 la G.R., ratificando, tra gli altri, i mandati difensivi conferiti d'urgenza dal Presidente in data 22/02/2005 all'avv. Vito Guglielmi, già officiato in primo grado, deliberava di resistere nei giudizi di che trattasi;

la Corte di Appello di Lecce con sentenze nn. 73/08, 25/08, 97/08 e 30/08 accoglieva gli appelli, dichiarava assorbite le domande di rivalsa, rigettava le domande proposte dai sigg. Caforio Margherita, Schiavone Carmela+2, Caforio Salvatore, Gaglione Pietro, compensando tra le parti le spese processuali del doppio grado di giudizio;

l'avv. Guglielmi, avendo esaurito la propria attività, con nota del 01/03/2008, acquisita agli atti dell'Avvocatura Regionale in data 03/03/2008 Prot. n. 11/L/5788 chiedeva il pagamento delle competenze maturate relative all'attività espletata, allegando apposite note specifiche, per l'importo complessivo di € 10.599,14, al lordo di ritenuta d'acconto,

a seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del Procedimento di Liquidazione, il suddetto importo è stato rideterminato d'ufficio nella maggior somma di €10.896,00, per effetto dell'incremento del contributo Cassa dal 2% al 4% e dell'aliquota I.V.A. variata dal 20% al 21%;

tenuto conto della D.G.R. n. 2328 del 24/10/2011 (lettera F);

considerato che il provvedimento di ratifica incarichi all'Avv. Guglielmi non recava l'autorizzazione all'impegno totale presuntivo (fissato esclusivamente nei limiti dell'acconto liquidato con D.D. n. 703/2005), si rende necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti del legale officiato per l'importo di € 10.896,00 ed alla connessa variazione di bilancio-esercizio 2013-in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia

della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla conseguenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:

Al finanziamento della spesa complessiva di € 10.896,00 a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di € 10.896,00 a favore dell'avv. Vito Guglielmi, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312;

trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770 /2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile di P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;

- di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 10.896,00 a favore dell'avv. Vito Guglielmi per l'attività espletata nei giudizi di che trattasi;
- di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 10.896,00 secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 46/2012 art.12 co.2;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura regionale;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria".
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1422

Cont. 748/13/SC - Tribunale di Milano ricorso ex art. 702 c.p.c. - avv. Francesco Abiosi c/Regione Puglia, competenze professionali avv. Francesco ABIOSI difensore Regione cont. 2267/08/SC. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con la D.G.R. 455 del 24/03/2009 la Regione Puglia nominava procuratore domiciliatario l'avv. Francesco Abiosi e l'avv. Maria Scattaglia legale interno quale difensore per resistere alla citazione dinanzi al Trib. di Milano promosso da Il Sole 24ore perché riteneva l'Ente debitore di € 57.661,02 per servizi pubblicitari.

(Valore della controversia: 2.051,53 (al netto della ritenuta) - Settore di spesa: Avvocatura)

Con la determinazione n. 495 del 20/05/2009 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato Legale, la somma di € 816,99 oltre CAP e IVA, a titolo di acconto sulle competenze professionali.

Il Tribunale adito con sentenza n. 3605/2010 del 19/03/2010 ha dichiarato l'incompetenza per territorio assegnando il termine di sei mesi per la riasunzione innanzi al Tribunale di Bari, nulla per le spese.

L'avv. Francesco Abiosi, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lettera del 22/06/2010, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti presentando apposita nota specifica per l'importo di € 2.419,04 al netto dell'acconto, comprensivo del CAP (4%), dell'IVA (20%) e della ritenuta fiscale.

In data 29/05/2013 l'avv. Francesco Abiosi ha notificato il ricorso ex art. 702 cpc al fine di vedere soddisfatto il proprio credito.

A seguito di istruttoria, la parcella è stata rettificata ex officio, al netto dell'acconto corrisposto, in € 2.064,58 al lordo del CAP (4%), dell'IVA (21%) e ritenuta fiscale, per gli onorari relativi alla voce "partecipazione alle udienze" ascritti al valore minimo dello scaglione riferito ad € 57.661,02 qual'era il valore di causa indicato nella D.G.R. 455/2009.

Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "*non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio*" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua pre-

stazione professionale “*si incorre in un’ipotesi di debito fuori bilancio*”.

Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall’Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l’impegno preventivo dell’intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio di € 2.064,58 per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2012, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

Al finanziamento della spesa complessiva di € 2.064,58 relativa alle competenze dovute per l’attività professionale svolta dall’avv. Francesco Abiosi, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell’importo predetto dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).

All’impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 2.064,58 si provvederà con determinazione dirigenziale dell’Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l’adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. “Liquidazione spese legali” e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad € 2.064,58 per pagamento competenze per l’attività professionale svolta dall’avv. Francesco Abiosi;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 2.064,58 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione “Copertura Finanziaria”, che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere, a cura dell’Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 39/2011, art. 12, comma 2;
6. di fare obbligo all’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria”;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1423

Cont. 863/09/L C.d.S. Regione Puglia c/ MEGATREND S.r.l. Impugnazione sentenza Tar Puglia 458/2013. Ratifica nomina legale esterno avv. Marco Dugato.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con ricorso notificato in data 9/6/2009, la Soc. MEGATREND ha impugnato, con contestuale istanza cautelare, la deliberazione di Giunta Regionale n.516/2009, a mezzo della quale la Regione Puglia ha affidato a InnovaPuglia S.p.A. le attività concernenti il Sistema Informativo Pugliese dell'Ambiente (S.I.P.A.).

Con successivo ricorso per motivi aggiunti, la medesima ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto della Giunta regionale n.751/2009 con cui la Regione ha deliberato di approvare lo schema di convenzione con la società affidataria.

Con sentenza n.458/2013, il Tar Puglia ha accolto la domanda impugnatoria, respingendo quella risarcitoria.

Ritenuto di dover impugnare la sentenza del Tar Puglia n.458/2013, con contestuale istanza di sospensione, il Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, vista la nota del 23/11/2012 del difensore nel giudizio di primo grado, in data 15/05/2013, ha conferito l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia dinanzi al Consiglio di Stato all'avv. Marco Dugato, nato a Bologna il 04.06.1965.

Si dà atto che il mandato all'avv. Marco Dugato è stato conferito per un importo predefinito pari ad €9.250,00 oltre CAP (€ 370,00) e IVA (€ 2.020,20) e contributo unificato (€ 6.000,00); il tutto come determinato nella convenzione tra il professionista e l'avvocato coordinatore.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di impugnare la sentenza del Tar Puglia 458/2013.

(Valore della causa: indeterminabile di particolare interesse; Settore di spesa: Servizio Controlli).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 17.640,20, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

€ 11.640,20 IVA e CAP inclusi, per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato;

€ 6.000,00 per spese di contributo unificato.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 9.492,06, IVA e CAP inclusi. Il predetto acconto è comprensivo del contributo unificato.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto di provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

“Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)”

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV-lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di impugnare dinanzi al

Consiglio di Stato la sentenza del Tar Puglia 458/2013a mezzo dell'avv. Marco Dugato;

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1473

Cont. 1875/07/SH - Trib. Lecce - Calò Valerio c/Regione Puglia, competenze professionali avv. Donato DI MITRI, difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con la D.G.R. 1992 del 27/10/2009, la Regione Puglia ha conferito mandato all'avv. Donato Di Mitri per la costituzione nel giudizio riassunto dinanzi al Tribunale di Lecce promosso dall'ing. Valerio Calò per il pagamento di € 66.074,08 a titolo di compensi ex art. 18 L. 109/94 in qualità di responsabile del procedimento, progettazione, direzione lavori e collaudo di opere pubbliche.

(Valore della controversia: 66.074,08; Settore di spesa: Lavori Pubblici)

Con determinazione n. 1156 del 12/11/2009 è stato assunto un impegno di spesa pari ad € 2.500,00 e liquidato un acconto di € 816,99 oltre CAP e IVA, risulta pertanto una disponibilità residuale pari ad € 1.500,00 da liquidarsi in favore del prefato Legale previa riscrizione in quanto il predetto impegno è soggetto alla perenzione amministrativa.

Il Tribunale di Lecce con sentenza n. 7647/11 del 28/11/2011 ha accolto il ricorso condannando l'Ente alle spese di giudizio.

L'avv. Donato De Mitri, avendo esaurito l'attività svolta in favore della Regione Puglia,

con lettera del 24/01/2011, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali presentando apposita nota specifica, dell'importo di € 6.879,59 compreso CAP e IVA, detratto l'acconto pari a € 408,50.

A seguito di istruttoria, la parcella è stata rideterminata in € 5.467,42 compreso CAP, IVA e ritenuta fiscale, per i motivi seguenti: sono stati adeguati gli onorari in quanto la voce "assistenza alle udienze" compete per n. 7 udienze, l'acconto risulta di € 816,99 e non già € 408,50 quanto detratto, è stata applicata la riduzione delle competenze del 10% proposta dall'avv. Donato De Mitri con la nota del 14/01/2013 acquisita al protocollo dell'Avvocatura Regionale in data 17/01/2013 al n. 11/L/971.

Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "*non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio*" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "*si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio*".

Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio di € 3.967,42 per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2013, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

,COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

Al finanziamento della spesa complessiva di € 5.467,42 per il pagamento delle competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Donato Di Mitri, si provvede mediante variazione al bilancio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo di € 3.967,42 dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio in corso e con la riscrizione del residuo passivo perento 2009 pari a € 1.500,00 a carico del cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).

All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 5.467,42 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;

2. di riconoscere il debito fuori bilancio, pari ad € 3.967,42 relativo ai compensi professionali per l'attività svolta dall'avv. Donato Di Mitri;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 5.467,42 mediante la variazione di bilancio e quant'altro descritto nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 46/2012, art. 12, comma 2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1474

Cont. 3102/98/N-DL - Tar Lecce - Comune di Presicce c/Regione Puglia, competenze professionali Avv. Claudio PISPERO, difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con la D.G.R. 441 del 04/05/1999, la Regione Puglia ha conferito mandato all'avv. Claudio Pispero per la costituzione nel giudizio dinanzi al Tribunale di Bari promosso dal Comune di Presicce per l'annullamento previa sospensiva del provvedimento di decadenza dai benefici regionali concessi nell'erogazione del mutuo agevolato ai fini della costruzione di 8 alloggi di edilizia economica e popolare.

(Valore della controversia: € 181.792,83; Settore di spesa: Edilizia Residenziale Pubblica)

Con la predetta deliberazione n. 441 del 04/05/1999 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato Legale, la somma di € 2065,83 oltre CAP e IVA, a titolo di acconto sulle competenze professionali.

Il Tribunale di Bari con ordinanza del 23/02/2011 ha disposto la cancellazione della causa e l'estinzione del processo.

L'avv. Claudio Pispero, avendo esaurito l'attività svolta in favore della Regione Puglia, con lettera del 08/04/2011, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali presentando apposita nota specifica, dell'importo di € 9.772,25 compreso € 92,85 spese esenti, CAP 4% non soggetto IVA ex art. 100 L. 244/07, non detratto l'acconto.

A seguito di istruttoria, la parcella è stata rideterminata in € 8.034,09 compreso CAP 4%, NA(21%), Spese esenti € 92,85 e Ritenuta fiscale, per i seguenti motivi: è stato detratto l'acconto, è stata conteggiata l'IVA al 21% giusta comunicazione del 16/02/2012, è stata, altresì, applicata la riduzione delle competenze del 10% proposta dall'avv. Claudio Pispero con la nota del 29/11/2012 acquisita al protocollo dell'Avvocatura Regionale in data 04/12/2012 al n. 11/L/22308.

Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve pressuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua pre-

stazione professionale "si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio".

Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio di € 8.034,09 per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2013, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

Al finanziamento della spesa complessiva di € 8.034,09 relativa ai compensi professionali dovuti per l'attività difensiva svolta dall'avv. Claudio Pispero, si provvede mediante variazione al bilancio, in termini di competenza e di cassa, dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) con contestuale impinguamento del Cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).

All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 8.034,09 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. -Liquidazione spese legali” e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, pari ad € 8.034,09 relativo ai compensi professionali per l’attività svolta dall’avv. Claudio Pispero;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di 8.034,09 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione “Copertura Finanziaria”, che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere, a cura dell’Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale cella Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 46/2012, art. 12, comma 2;
6. di fare obbligo all’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria”;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1475

Cont. 2592/08/GR - Trib. Bari - Cardanobile + Altri c/Regione Puglia, competenze professionali Avv. Anna ROSSIELLO, difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa “Liquidazione spese legali” e confermata dall’Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con la D.G.R. 448 del 24/03/2009, la Regione Puglia ha conferito mandato all’avv. Anna Rossiello per la costituzione nel giudizio dinanzi al Tribunale di Bari promosso dalla sig.ra Porzia Cardanobile c/Regione Puglia, Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari e alcuni Sanitari del Dipartimento di Oftalmologia per il riconoscimento del danno patrimoniale e non, nonché le lesioni permanenti patite a seguito dell’intervento di cataratta eseguito presso L’azienda Ospedaliera predetta.

(Valore della controversia: € 178.144,01; Settore di spesa: Sanità)

Con la determinazione n. 344 del 24/03/2009 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato Legale, la somma di € 816,99 oltre CAP e IVA, a titolo di acconto sulle competenze professionali.

Il Tribunale di Bari con ordinanza del 23/02/2011 ha disposto la cancellazione della causa e l’estinzione del processo.

L’avv. Anna Rossiello, avendo esaurito l’attività svolta in favore della Regione Puglia, con lettera del 23/03/2011, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali presentando apposita nota specifica, dell’importo di € 6.016,35 compreso € 509,52 spese esenti, CAP 4% e IVA (20%), detratto l’acconto percepito giusta fattura 18/2009.

A seguito di istruttoria, la parcella è stata rideterminata in € 5.102,07 compreso Gestione separata INPS 4%, IVA(21%), Spese esenti € 509,52 e Ritenuta fiscale, per i seguenti motivi: gli onorari sono stati rimodulati in € 3.132,00 stante la pluralità delle parti in causa in ragione dell’onorario intero e del 20% per ciascuna delle altre 4 parti in causa, è stata

adeguata l'aliquota IVA al 21%, è stata, altresì, applicata la riduzione delle competenze del 10% proposta dall'avv. Anna Rossiello con la nota del 14/01/2013 acquisita al protocollo dell'Avvocatura Regionale in data 18/01/2013 al n. 11/L/1018.

Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio".

Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio di € 5.172,32 per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2013, con conseguenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

Al finanziamento della spesa complessiva di € 5.172,32 relativa ai compensi professionali dovuti per l'attività difensiva svolta dall'avv. Anna Rossiello, si provvede mediante variazione al bilancio, in termini di competenza e di cassa, dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) con contestuale impinguamento del Cap. 1312.

All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 5.172,32 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, pari ad € 5.172,32 relativo ai compensi professionali per l'attività svolta dall'avv. Arma Rossiello;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 5.172,32 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 46/2012, art. 12, comma 2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa

autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1476

Cont. 3029/03/GR - Tar Lecce - Lecciso G. c/Regione Puglia, competenze professionali prof. avv. F. Paparella P. - Quinto e L. Ancora, difensori Regione. Riconoscimento del debito. e variazione al bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa -Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con la D.G.R. 2025 del 28/11/2003, la Regione Puglia ha conferito mandato al prof. avv. Francesco Paparella, Pietro Quinto e Luciano Ancora per resistere nel giudizio dinanzi al Tar Lecce promosso dal dr. Giovanni Lecciso avverso il riordino ospedaliero.

(Valore della controversia: Indeterminabile; Settore di spesa: Sanità)

Con la determinazione n. 122 del 12/02/2004 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato Legale, la somma di € 245,10 oltre CAP e IVA, a titolo di acconto sulle competenze professionali per ciascuno dei 3 Legali officiati.

Il Tar Lecce sez. H con sentenza n. 6949/2003 del 18/10/2003 ha dichiarato inammissibile il ricorso compensando le spese.

I Legali Difensori della Regione Puglia, avendo esaurito l'attività svolta, con lettera del 21/09/2009, hanno chiesto per il tramite del prof. avv. Francesco Paparella il pagamento delle competenze professionali presentando apposita nota specifica, con gli onorari indicati nei valori medi dello scaglione indeterminabile rilevante delle T.F. 585/1994, per l'importo

di € 17.336,14 con CAP (2%) e IVA (20%), detratto una sola quota dell'acconto percepito.

A seguito di istruttoria, la parcella è stata rideterminata in € 3.649,61 per ciascuno dei Legali officiati già detratto l'acconto. compreso CAP (4%), IVA(21%) e Ritenuta fiscale, per i seguenti motivi: gli onorari sono stati calcolati, in relazione alla D.G.R. 2025/2003, nei valori minimi dello scaglione indeterminabile (euro 25.822,85 / 51.700,00) delle tariffe forensi D.M. 585/1994, sono state adeguate le aliquote del CAP al 4% e IVA al 21%.

Si evidenzia altresì che i compensi sono stati liquidati per ciascun Legale per l'effetto dell'art. 7 delle tariffe forensi ex DM 585/1994 e nella considerazione che l'indicazione all'impegno sottoscritto circa l'onorario unico indicato nella nota di trasmissione della nota spese sia un refuso, atteso che la nota raccomandata a.r. del 14/11/2002 in atti con prot. 11/L/36935 del 19/11/2002 non menziona il contenzioso de quo.

Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve pressuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio".

Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio di € 9.196,83 per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2013, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

Al finanziamento della spesa complessiva di € 9.196,83 relativa ai compensi professionali dovuti per l'attività difensiva svolta dal prof. avv. Francesco Paparella, avv. Pietro Quinto e avv. Luciano Ancora si provvede mediante variazione al bilancio, in termini di competenza e di cassa, dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) con contestuale impinguamento del Cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011). -All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 9.196,83 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4 lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, pari ad € 9.196,83 relativo ai compensi professionali per l'attività svolta dal prof. avv. Francesco Paparella, avv. Pietro Quinto e avv. Luciano Ancora;

3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 9.196,83 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione -Copertura che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 46/2012, art. 12, comma 2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1477

Cont. 1413/01/GU - Consiglio di Stato (ric 6705/05) - Energas s.p.a. (ex Isosar s.r.l.) c/Regione Puglia, competenze professionali prof. avv. Francesco PAPARELLA, difensore Regione. Riconoscimento del debito. e variazione al bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con la D.G.R. 1812 del 30/11/2004, la Regione Puglia ha conferito mandato al prof. avv. Francesco Paparella per appellare dinanzi al Consiglio di Stato

le sentenze 3752, 3750, 3749 e 3754 rese dal Tar Bari nel giudizio promosso dall'ENERGAS s.p.a. (ex Isosar s.r.l.) relative alla realizzazione di un deposito di GPL nel Comune di Manfredonia.

(Valore della controversia: Indeterminabile rilevante; Settore di spesa: Ecologia)

Con la determinazione n. 194 del 31/01/2005 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato Legale, la somma di € 1634,00 oltre CAP e IVA, a titolo di acconto sulle competenze professionali.

Il Consiglio di Stato sez. VI con decisione n. 5123/2009 del 01/09/2009 ha respinto l'appello compensando le spese.

Il prof. avv. Francesco Paparella, avendo esaurito l'attività svolta in favore della Regione Puglia, con lettera del 21/09/2009, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali presentando apposita nota specifica, con gli onorari indicati nei valori medi dello scaglione particolare importanza delle T.F. 127/04, per l'importo di € 8.978,01 compreso € 340,00 spese esenti, CAP (2%) e IVA (20%), detratto l'acconto percepito giusta fattura 34/2005.

A seguito di istruttoria, la parcella è stata rideterminata in 1.660,23 già detratto l'acconto, compreso CAP (4%), IVA (21%), Spese esenti e 340,00 e Ritenuta fiscale, per i seguenti motivi: gli onorari sono stati calcolati, in relazione alla D.G.R. 1812/2004, nei valori minimi dello scaglione indeterminabile rilevante (euro 51.700,01 / 103.300,00) delle Tariffe D.M. 127/04, sono state adeguate le aliquote del CAP al 4% e IVA al 21%.

Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio".

Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal

riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio di € 1.660,23 per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2013, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

All'finanziamento della spesa complessiva di € 1.660,23 relativa ai compensi professionali dovuti per l'attività difensiva svolta dal prof. avv. Francesco Paparella, si provvede mediante variazione al bilancio, in termini di competenza e di cassa, dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) con contestuale impinguamento del Cap. 1312. -Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).

All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 1.660,23 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, pari ad € 1.660,23 relativo ai compensi professionali per l'attività svolta dal prof. avv. Francesco Paparella;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di E 1.660,23 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 46/2012, art. 12, comma 2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1479

Cont. n. 2321/07/FR-T.A.R. Lecce-Società "Lido Oasi di Ruggio Lorenzo & C.s.a.s. c/ Regione Puglia e società" Idea Blue s.r.l." - Competenze professionali avv. Anna Del Giudice. Riconoscimento del debito fuori bilancio. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile di P.O." Liquidazione spese

legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

la Società" Lido Oasi di Ruggio Lorenzo & C. s.a.s." in qualità di gestore di un tratto di demanio sul litorale di Torre dell'Orso, con atto notificato in data 10/07/2007 chiedeva al T.A.R. Lecce l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento del Settore Demanio e Patrimonio della Regione Puglia - prot. n. 20/5107/P del 17/05/2007- con cui era stata rigettata la richiesta di riesame di una precedente statuizione amministrativa, e, segnatamente, il provvedimento dirigenziale del 22/05/2006;

con provvedimento n. 1487 del 25/09/2007, la G.R. ratificando il mandato difensivo conferito d'urgenza dal Presidente all'avv. Anna Del Giudice deliberava di costituirsi nel giudizio di che trattasi;

con sentenza n. 1856/2009 del 05/03/2008 lo stesso Tribunale- Sezione Prima di Lecce- respingeva il ricorso proposto dalla società Lido Oasi condannando la stessa alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in € 2.000,00, oltre I.V.A. e C.A.P., a favore della Regione Puglia;

L'Avv. Del Giudice, esaurita la propria attività, trasmetteva in data 20/11/2009 nota specifica, acclarata al Protocollo dell'Avvocatura al n. 11/L/23385 in data 01/12/2009, per un importo complessivo, al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto percepito, di € 4.294,41 (con CAP e IVA, rispettivamente al 2% e 20%);

con racc.ta del 10/12/2012 pervenuta alla Regione Puglia in data 12/12/2012 Prot. n. 11/L/22927 il professionista manifestava la propria disponibilità ad effettuare la riduzione del 10% sull'imponibile spettante, subordinata alla celerità di pagamento;

a seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del Procedimento di Liquidazione dell'Avvocatura, la suddetta parcella, anche a seguito della riduzione richiesta, è stata rideterminata nel minore importo di € 3.861,25, al lordo di ritenuta d'acconto;

considerato che il provvedimento di ratifica incarico all'Avv. Del Giudice non recava l'autorizzazione all'impegno totale presuntivo (fissato esclusivamente nei limiti dell'acconto liquidato con atto dirigenziale n. 623/2007), è necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti del legale officiato per l'importo complessivo di € 3.861,25 ed alla connessa variazione di bilancio - esercizio 2013 - in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Con-

trollo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.:

Al finanziamento della spesa di € 3.861,25 relativa al riconoscimento del debito, a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa mediante prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di € 3.861,25 (al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato) a favore del prefato legale, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312;

trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile di P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;

- di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 3.861,25 al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Anna Del Giudice;

- di provvedere al finanziamento della spesa di € 3.861,25, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;

- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 46/2012 art.12 co.2;

- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1480

Cont. n. 324/08/B/FO- Tribunale di Lecce - Sez. Lavoro- Castrignanò Brizio Antonio c/ Regione Puglia. Competenze professionali avv. Fabrizio Licchetta. Riconoscimento del debito fuori bilancio. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile di P.O." Liquidazione spese

legali” e confermata dal Coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

con ricorso al Tribunale di Lecce il sig. Castrignanò Brizio Antonio chiedeva al Giudice del Lavoro il proprio diritto alla corresponsione delle differenze retributive maturate in suo favore per avere lo stesso ricoperto, dall’1/4/2004 al febbraio 2007, mansioni riconducibili alla categoria D - posizione economica D3 -, nonché al risarcimento del danno da mancato godimento di un periodo continuativo di ferie; - con provvedimento n. 2507 del 23/12/2008 la Giunta Regionale, ratificando il mandato difensivo conferito d’urgenza dal Presidente all’avv. Fabrizio Licchetta, deliberava di costituirsi in giudizio;

il Giudice del Lavoro, dr.ssa Silvana Botrugno, con sentenza n. 6961/12 accoglieva in parte il ricorso promosso dal Sig. Castrignanò condannando la Regione Puglia alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese processuali compensate per metà;

L’Avv. Licchetta, esaurita la propria attività, trasmetteva in data 05/07/2012 nota specifica, acclarata al Protocollo dell’Avvocatura al n. 11/L/13513 in data 13/07/2012, per un importo complessivo, al lordo di ritenuta d’acconto di € 8.336,34;

con nota pervenuta in data 06/02/2013 Prot. n. 11/L/23568 (munita del visto di urgenza del Coordinatore) il professionista comunicava la propria disponibilità ad effettuare la riduzione del 10% sul totale spettantigli,

a seguito dell’istruttoria espletata dalla Responsabile del Procedimento di Liquidazione dell’Avvocatura, la suddetta parcella, anche a seguito della riduzione richiesta, è stata rideterminata nel minore importo di € 4.263,24 al lordo di ritenuta d’acconto;

considerato che il provvedimento di ratifica incarico all’Avv. Licchetta non recava l’autorizzazione all’impegno totale presuntivo (fissato esclusivamente nei limiti dell’acconto di € 500,00 liquidato con atto dirigenziale esecutivo n. 200/2009 ma non effettivamente erogato e, divenuto, pertanto, residuo passivo perento), è necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti del legale officiato limitatamente all’importo di € 3.763,24 ed alla connessa variazione di bilancio - esercizio 2013 - in ossequio all’orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n.

32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.:

Al finanziamento della spesa complessiva di € 4.263,24 si provvede:

quanto ad € 500,00 (residuo passivo perento), mediante la reiscrizione sul cap. 1300 del bilancio in corso, in termini di competenza e cassa, previo prelievo dal Cap. 1110045;;

quanto ad € 3.763,24 mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa mediante prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

con successiva determinazione dirigenziale dell’Avvocatura Regionale, da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, si provvederà:

alla reiscrizione ed all’impegno del residuo passivo perento di € 500,00 sul cap. 1300 del bilancio in corso;

all’imputazione della spesa di € 3.763,24 sul cap. 1312 del bilancio in corso;

alla liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 4.263,24 (al lordo di ritenuta d’acconto) a favore del prefato legale;

trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell’istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l’adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile di P.O. “Liquidazione

zione Spese Legali” e dal Coordinatore dell’Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 3.763,24 al lordo di ritenuta d’acconto, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell’avv. Fabrizio Licchetta;
- di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 4.263,24, secondo le indicazioni contenute nella sezione “Copertura finanziaria”, che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R 46/2012 art. 12 co. 2;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289, a cura dell’Avvocatura Regionale;
- di fare obbligo al Coordinatore dell’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione “Copertura finanziaria”;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell’art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1481

Contt. nn. 9218/02/GU, 1657/02/GU- Corte di Appello di Lecce-Ministero delle Politiche Agricole e Forestali c/ Regione Puglia e Turrisi Antonio, Taurino Maria Giuseppa + 2. Competenze professionali Avv. Vito Guglielmi. Riconoscimento del debito fuori bilancio. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile di P.O.” Liquidazione spese legali” e confermata dal Coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

con distinti atti di appello il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali impugnava dinanzi alla Corte di Appello di Lecce altrettante sentenze nn. 53/02 - 62/04 rese dal Tribunale di Brindisi - Sezione distaccata di Mesagne con le quali si statuiva la condanna del citato Dicastero a rivalere la Regione Puglia per gli oneri posti a carico della stessa relativi al contributo una tantum ex L. 31/91, art. 2 co. 2 previsto a favore delle aziende agricole olivicole e viticole danneggiate dalla siccità verificatasi durante l’annata agraria 1989/1990; - con deliberazione n. 592 del 15/04/2005 la G.R., ratificando, tra gli altri, i mandati difensivi conferiti d’urgenza dal Presidente in data 22/02/2005 all’avv. Vito Guglielmi, già officiato in primo grado, deliberava di costituirsi nei giudizi di che trattasi;

la Corte di Appello di Lecce con sentenze nn. 98/08,31/08 accoglieva gli appelli, dichiarava assorbite le domande di rivalsa, rigettava le domande proposte dai sigg. Turrisi Antonio, Taurino Maria Giuseppa +2, compensando tra le parti le spese processuali del doppio grado di giudizio;

l’avv. Guglielmi, avendo esaurito la propria attività, con nota del 01/03/2008, acquisita agli atti dell’Avvocatura Regionale in data 03/03/2008 Prot. n. 11/L/5788 chiedeva il pagamento delle competenze maturate relative all’attività espletata, allegando apposite note specifiche, per l’importo complessivo di € 6.632,41, al lordo di ritenuta d’acconto;

a seguito dell’istruttoria espletata dalla Responsabile del Procedimento di Liquidazione, il suddetto

importo è stato rideterminato d'ufficio nella maggior somma di € 6.790,49, per effetto dell'incremento del contributo Cassa dal 2% al 4% e dell'aliquota I.V.A. variata dal 20% al 21%;

tenuto conto della D.G.R. n. 2328 del 24/10/2011 (lettera F);

considerato che il provvedimento di ratifica incarichi all'Avv. Guglielmi non recava l'autorizzazione all'impegno totale presuntivo (fissato esclusivamente nei limiti dell'acconto liquidato con D.D. n. 703/05), si rende necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti del legale officiato per l'importo di € 6.790,49 ed alla connessa variazione di bilancio - esercizio 2013 - in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.:

Al finanziamento della spesa complessiva di € 6.790,49 a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di € 6.790,49 a favore dell'avv. Vito Guglielmi, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312;

trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770 /2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile di P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata; - di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 6.790,49 a favore dell'avv. Vito Guglielmi per l'attività espletata nei giudizi di che trattasi;
- di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di €6.790,49 secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 46/2012 art. 12 co. 2;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura regionale;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1482

Cont. n. 1297/06/FR - T.A.R. Lecce - IDEA BLUE s.r.l. c/ Regione Puglia - Competenze professionali avv. Anna Del Giudice. Riconoscimento del debito fuori bilancio. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile di P.O." Liquidazione spese legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

la Società" Idea Blue s.r.l. con ricorso notificato il 14/06/2006 chiedeva al TAR Lecce l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento del 22/05/2006 con il quale l'Assessorato al Demanio, dichiarando chiuso il procedimento avviato in ottemperanza alle previsioni della sentenza del Consiglio di Stato n. 3998/2005, finalizzato alla comparazione fra la posizione della Idea Blue s.r.l. e quella della Lido Oasi s.a.s.- con riferimento alle rispettive istanze relative alla concessione demaniale della spiaggia di Torre dell'Orso (Melendugno - LE) -, non aveva assentito ad alcuna delle società istanti la detta concessione

con provvedimento n. 1340 del 19/09/2006, la G.R., ratificando il mandato difensivo conferito d'urgenza dal Presidente all'avv. Anna Del Giudice, deliberava di costituirsi nel giudizio di che trattasi;

con sentenza n. 954/2009 del 05/03/2008 lo stesso Tribunale- Sezione Prima di Lecce- respingeva il ricorso condannando parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio liquidate nella misura di € 2.000,00 a favore della Regione Puglia;

L'Avv. Del Giudice, esaurita la propria attività, trasmetteva in data 29/04/2010 nota specifica, acclarata al Protocollo dell'Avvocatura al n. 11/L/9030 in data 05/05/2010, per un importo complessivo, al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto percepito, di € 5.403,92 (con IVA al 20%);

con racc.ta del 10/12/2012, pervenuta alla Regione Puglia in data 12/12/2012 Prot. n. 11/L/22927, il professionista manifestava la propria disponibilità ad effettuare la riduzione del 10% sull'imponibile spettante, subordinata alla celerità di pagamento;

a seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del Procedimento di Liquidazione dell'Avvocatura, la suddetta parcella, anche a seguito della riduzione richiesta, è stata rideterminata nel minore importo di € 4.480,79 al lordo di ritenuta d'acconto;

considerato che il provvedimento di ratifica incarico all'Avv. Del Giudice non recava l'autorizzazione all'impegno totale presuntivo (fissato esclusivamente nei limiti dell'acconto liquidato con atto dirigenziale n. 732/2006), è necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti del legale officiato per l'importo complessivo di € 4.480,79 ed alla connessa variazione di bilancio - esercizio 2013 - in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.:

Al finanziamento della spesa di € 4.480,79 relativa al riconoscimento del debito, a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa mediante prelievo dal Cap. 1110090(Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di € 4.480,79 (al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato) a favore del prefato legale, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312;

trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile di P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 4.480,79 al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Anna Del Giudice;
- di provvedere al finanziamento della spesa di € 4.480,79, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 46/2012 art. 12 co. 2;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1483

Cont. n. 659/2004/B. - TAR Puglia Bari - Regione Puglia c/ Laboratorio di Analisi Chimiche dott. Cusmai s.r.l. e Aziende U.S.L. BA/4. Competenze Prof. Avv. Francesco Paparella. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

in data 27/04/2004, il Presidente pro-tempore della G.R. conferiva all'Avvocato Francesco Paparella l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia innanzi al Consiglio di Stato nel giudizio in oggetto indicato;

con deliberazione n. 1135 del 04/08/2004 la G.R. ha ratificato, il suddetto mandato presidenziale;

con la medesima deliberazione la G.R. ha impegnato la spesa di 1000,00 comprensivo di IVA e CAP quale acconto per ciascun legale;

la controversia si concludeva con Sentenza n. 539/04 resa dal TAR Puglia Bari, l'Avv. Francesco Paparella, esaurita l'attività, con nota del 06.07.2005 e successiva del 15.03.2012, chiedeva alla Regione Puglia il pagamento delle competenze professionali spettantigli, allegando nota specifica per un importo complessivo di € 6.445,80;

l'esito dell'istruttoria preliminare, già svolta, del procedimento di liquidazione, ha determinato l'ammontare delle competenze professionali spettanti all'Avv. Francesco Paparella, pari alla somma complessiva di € 6.617,49 (al lordo delle ritenute);

si rende necessario, pertanto, procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, nonché alla variazione compensativa del bilancio per tale importo, in complessivi € 6.617,49, demandando all'Avv. Coordinatore l'adozione, entro il corrente esercizio finanziario, dell'atto di impegno e liquidazione relativo alle competenze professionali dovute all'Avv. Francesco Paparella;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad €

6.617,49, ed alla connessa variazione del bilancio 2013;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

Al finanziamento della spesa complessiva di € 6.617,49 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Francesco Paparella, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011);

All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 6.617,49, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1313;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura; - A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio per il pagamento di competenze professionali spettanti

all'Avv. Francesco Paparella in relazione all'incarico di rappresentanza e difesa dallo stesso espletato nel cont. n. 659/04/B. dinanzi al TAR Puglia Bari, ed ammontante ad euro 6.617,49;

3. di provvedere al finanziamento della relativa spesa mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria" che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 39/2011;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1484

Cont. n. 3669/2003/GR - TAR Puglia Bari - COMUNE DI ACCADIA c/ REGIONE PUGLIA. Competenze Avv. Luciano Ancora. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

con deliberazione n. 247 del 15/03/2004 la G.R. conferiva agli Avvocati Luciano Ancora, Pietro Quinto e Francesco Paparella l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia innanzi al TAR Puglia Bari nel giudizio proposto dal Comune di Accadia;

la controversia si concludeva con sentenza n. 4395/03 con la quale il TAR Puglia Bari, ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso attoreo per sopravvenuta carenza d'interesse e, per l'effetto, ha compensato le spese processuali, l'Avv. Luciano Ancora, esaurita l'attività. con nota del 13.07.2009, chiedeva alla Regione Puglia il pagamento delle competenze professionali spettantigli, allegando nota specifica per un importo complessivo di euro 4.731,27;

l'esito dell'istruttoria preliminare, già svolta, del procedimento di liquidazione, ha determinato l'ammontare delle competenze professionali spettanti all'Avv. Luciano Ancora, pari alla somma complessiva di euro 4.770,70 (al lordo delle ritenute);

si rende necessario, pertanto, procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, nonché alla variazione compensativa del bilancio per tale importo, in complessivi euro 4.770,70, demandando all'Avv. Coordinatore l'adozione, entro il corrente esercizio finanziario, dell'atto di impegno e liquidazione relativo alle competenze professionali dovute all'Avv. Luciano Ancora;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad euro 4.770,70, ed alla connessa variazione del bilancio 2013;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

Al finanziamento della spesa complessiva di euro 4.770,70 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Luciano Ancora, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011);

All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 4.770,70, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1313;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di euro 4.770,70 a titolo di pagamento competenze professionali a favore dell'Avv. Luciano Ancora;
3. di provvedere al finanziamento della relativa spesa mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria" che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 46/2012;

6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1485

Cont. n. 11265/2002/P. - TAR Puglia Bari - COMUNE DI ALTAMURA c/ REGIONE PUGLIA. Competenze Avv. Luciano Ancora. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

con deliberazione n. 2112 del 23/12/2002 la G.R. conferiva agli Avvocati Luciano Ancora, Pietro Quinto e Francesco Paparella l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia innanzi al TAR Puglia Bari nel giudizio contro Comune di Trani;

il giudizio si concludeva con sentenza n. 2905/03 del Tribunale adito che dichiarava improcedibile il ricorso attoreo e, per l'effetto compensava le spese processuali fra le parti costituite, l'Avv. Luciano Ancora, esaurita l'attività, con nota del 26.01.2009, chiedeva alla Regione Puglia il pagamento delle competenze professionali spettantigli, allegando nota specifica per un importo complessivo di € 4.287,17;

l'esito dell'istruttoria preliminare, già svolta, del procedimento di liquidazione, ha determinato l'ammontare delle competenze professionali spettanti all'Avv. Luciano Ancora, pari alla somma complessiva di € 4.407,65 (al lordo delle ritenute);

si rende necessario, pertanto, procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, nonché alla variazione compensativa del bilancio per tale importo, in complessivi € 4.407,65, demandando all'Avv. Coordinatore l'adozione, entro il corrente esercizio finanziario, dell'atto di impegno e liquidazione relativo alle competenze professionali dovute all'Avv. Luciano Ancora;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad € 4.407,65, ed alla connessa variazione del bilancio 2013;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

Al finanziamento della spesa complessiva di € 4.407,65 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Luciano Ancora, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011);

All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 4.407,65, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1313;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 4.407,65 a titolo di pagamento competenze professionali a favore dell'Avv. Luciano Ancora;
3. di provvedere al finanziamento della relativa spesa mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria" che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 46/2012;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1486

Cont. n. 11232/2002/P. - TAR Puglia Bari - COMUNE DI PALAGIANELLO c/ REGIONE PUGLIA. Competenze Avv. Luciano Ancora. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali"

e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

con deliberazione n. 139 del 25/02/2003 la G.R. conferiva agli Avvocati Luciano Ancora, Pietro Quinto e Francesco Paparella l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia innanzi al TAR Puglia Bari nel giudizio contro Comune di Palagianello;

il giudizio si concludeva con sentenza n. 2901/03 del Tribunale adito che dichiarava improcedibile il ricorso attoreo e, per l'effetto compensava le spese processuali fra le parti costituite, l'Avv. Luciano Ancora, esaurita l'attività, con nota del 26.01.2009, chiedeva alla Regione Puglia il pagamento delle competenze professionali spettantigli, allegando nota specifica per un importo complessivo di € 6.824,58;

l'esito dell'istruttoria preliminare, già svolta, del procedimento di liquidazione, ha determinato l'ammontare delle competenze professionali spettanti all'Avv. Luciano Ancora, pari alla somma complessiva di € 6,881,41 (al lordo delle ritenute);

si rende necessario, pertanto, procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, nonché alla variazione compensativa del bilancio per tale importo, in complessivi € 6,881,41, demandando all'Avv. Coordinatore l'adozione, entro il corrente esercizio finanziario, dell'atto di impegno e liquidazione relativo alle competenze professionali dovute all'Avv. Luciano Ancora;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad € 6,881,41, ed alla connessa variazione del bilancio 2013;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

Al finanziamento della spesa complessiva di € 6,881,41 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Luciano Ancora, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011);

All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 6,881,41, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1313;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di euro 6,881,41 a titolo di pagamento competenze professionali a favore dell'Avv. Luciano Ancora;
3. di provvedere al finanziamento della relativa spesa mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria" che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 46/2012;

6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1487

Cont. n. 345/2004/GR. - TAR Puglia Bari - COMUNE DI TRICASE c/ REGIONE PUGLIA. Competenze Avv. Luciano Ancora. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

con deliberazione n. 489 del 20.04.2004 la G.R. conferiva incarico agli Avvocati Luciano Ancora, Pietro Quinto e Francesco Paparella l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia innanzi al TAR Puglia Bari nel giudizio proposto dal Comune di Tricase;

la controversia si concludeva con sentenza n. 4424/04 con la quale il Tribunale adito ha rigettato il ricorso attoreo compensando le spese di giudizio, l'Avv. Luciano Ancora, esaurita l'attività, con nota del 13.07.2009, chiedeva alla Regione Puglia il pagamento delle competenze professionali spettantigli, allegando nota specifica per un importo complessivo di € 2.901,77;

l'esito dell'istruttoria preliminare, già svolta, del procedimento di liquidazione, ha determinato l'ammontare delle competenze professionali spettanti all'Avv. Luciano Ancora, pari alla somma complessiva di € 2.978,29 (al lordo delle ritenute);

si rende necessario, pertanto, procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, nonché alla variazione compensativa del bilancio per tale importo, in complessivi € 2.978,29, demandando all'Avv. Coordinatore l'adozione, entro il corrente esercizio finanziario, dell'atto di impegno e liquidazione relativo alle competenze professionali dovute all'Avv. Luciano Ancora;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad € € 2.978,29, ed alla connessa variazione del bilancio 2013;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

Al finanziamento della spesa complessiva di € 2.978,29 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Luciano Ancora, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011);

All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 2.978,29, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1313;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 2.978,29 a titolo di pagamento competenze professionali a favore dell'Avv. Luciano Ancora;
3. di provvedere al finanziamento della relativa spesa mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria" che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 46/2012;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1488

Cont. n. 2956/2003/GR. - TAR Puglia Bari - COMUNE DI TERLIZZI c/ REGIONE PUGLIA. Competenze Avv. Luciano Ancora. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

con deliberazione n. 2026 del 28.11.2003 la G.R.. conferiva incarico agli Avvocati Luciano Ancora, Pietro Quinto e Francesco Paparella l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia innanzi al TAR Puglia Bari nel giudizio proposto dal Comune di Terlizzi;

la controversia si concludeva con sentenza n. 3164/03 con la quale il Tribunale adito ha dichiarato inammissibile il ricorso attoreo e per l'effetto compensava le spese di giudizio, l'Avv. Luciano Ancora, esaurita l'attività, con nota del 13.07.2009, chiedeva alla Regione Puglia il pagamento delle competenze professionali spettantigli, allegando nota specifica per un importo complessivo di € 2.901,77;

l'esito dell'istruttoria preliminare, già svolta, del procedimento di liquidazione, ha determinato l'ammontare delle competenze professionali spettanti all'Avv. Luciano Ancora, pari alla somma complessiva di euro 2.978,29 (al lordo delle ritenute);

si rende necessario, pertanto, procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, nonché alla variazione compensativa del bilancio per tale importo, in complessivi € 2.978,29, demandando all'Avv. Coordinatore l'adozione, entro il corrente esercizio finanziario, dell'atto di impegno e liquidazione relativo alle competenze professionali dovute all'Avv. Luciano Ancora;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad € 2.978,29, ed alla connessa variazione del bilancio 2013;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

Al finanziamento della spesa complessiva di € 2.978,29 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Luciano Ancora, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011);

All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 2.978,29, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1313;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 2.978,29 a titolo di pagamento competenze professionali a favore dell'Avv. Luciano Ancora;

3. di provvedere al finanziamento della relativa spesa mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria" che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 46/2012;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1489

Cont. n. 2951/2003/P. - TAR Puglia Bari - COMUNE DI TRICASE c/ REGIONE PUGLIA. Competenze Avv. Luciano Ancora. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

in data 08/07/2003, il Presidente pro-tempore della G.R. conferiva agli Avvocati Luciano Ancora, Pietro Quinto e Francesco Paparella l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia innanzi

al TAR Puglia Bari nel giudizio proposto dal Comune di Mesagne;

con deliberazione n. 1716 del 21/11/2003 la G.R. ha ratificato, il suddetto mandato presidenziale;

la controversia si concludeva con sentenza n. 4428/04 con la quale il TAR Puglia Bari, ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso attoreo per sopravvenuta carenza d'interesse e, per l'effetto, ha compensato le spese processuali, l'Avv. Luciano Ancora, esaurita l'attività, con nota del 13.07.2009, chiedeva alla Regione Puglia il pagamento delle competenze professionali spettantigli, allegando nota specifica per un importo complessivo di € 4.731,27;

l'esito dell'istruttoria preliminare, già svolta, del procedimento di liquidazione, ha determinato l'ammontare delle competenze professionali spettanti all'Avv. Luciano Ancora, pari alla somma complessiva di € 4.770,70 (al lordo delle ritenute);

si rende necessario, pertanto, procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, nonché alla variazione compensativa del bilancio per tale importo, in complessivi € 4.770,70, demandando all'Avv. Coordinatore l'adozione, entro il corrente esercizio finanziario, dell'atto di impegno e liquidazione relativo alle competenze professionali dovute all'Avv. Luciano Ancora;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad € 4.770,70, ed alla connessa variazione del bilancio 2013;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

Al finanziamento della spesa complessiva di € 4.770,70 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Luciano Ancora, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011);

All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 4.770,70, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1313;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 4.770,70 a titolo di pagamento competenze professionali a favore dell'Avv. Luciano Ancora;
3. di provvedere al finanziamento della relativa spesa mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria" che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 46/2012;

6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1490

Cont. n. 10154/2002/P. - TAR Puglia Bari - COMUNE DI TRIGGIANO c/ REGIONE PUGLIA. Competenze Avv. Luciano Ancora. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

in data 16/10/2002, il Presidente pro-tempore della G.R. conferiva agli Avvocati Luciano Ancora, Pietro Quinto e Francesco Paparella l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia innanzi al TAR Puglia Bari nel giudizio proposto dal Comune di Triggiano;

con deliberazione n. 1871 del 18/11/2002 la G.R. ha ratificato, il suddetto mandato presidenziale;

la controversia si concludeva con sentenza n. 5638/02 con la quale il Tribunale adito rigettava il ricorso attoreo compensando le spese di giudizio, l'Avv. Luciano Ancora, esaurita l'attività, con nota del 13.07.2009, chiedeva alla Regione Puglia il pagamento delle competenze professionali spettantigli, allegando nota specifica per un importo complessivo di € 3.950,50;

l'esito dell'istruttoria preliminare, già svolta, del procedimento di liquidazione, ha determinato l'am-

montare delle competenze professionali spettanti all'Avv. Luciano Ancora, pari alla somma complessiva di euro 3.962,73 (al lordo delle ritenute);

si rende necessario, pertanto, procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, nonché alla variazione compensativa del bilancio per tale importo, in complessivi € 3.962,73, demandando all'Avv. Coordinatore l'adozione, entro il corrente esercizio finanziario, dell'atto di impegno e liquidazione relativo alle competenze professionali dovute all'Avv. Luciano Ancora;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad euro 3.962,73, ed alla connessa variazione del bilancio 2013;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

Al finanziamento della spesa complessiva di € 3.962,73 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Luciano Ancora, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011);

All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 3.962,73, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1313;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 3.962,73 a titolo di pagamento competenze professionali a favore dell'Avv. Luciano Ancora;
3. di provvedere al finanziamento della relativa spesa mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria" che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 46/2012;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1491

Cont. n. 11570/2002/P. - TAR Puglia Bari - COMUNE DI TRANI c/ REGIONE PUGLIA. Competenze Avv. Luciano Ancora. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

in data 24/01/2003, il Presidente pro-tempore della G.R. conferiva agli Avvocati Luciano Ancora, Pietro Quinto e Francesco Paparella l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia innanzi al TAR Puglia Bari nel giudizio proposto dal Comune di Trani;

con deliberazione n. 140 del 25/02/2003 la G.R. ha ratificato, il suddetto mandato presidenziale;

la controversia si concludeva con sentenza n. 2903/03 con la quale il Tribunale adito ha dichiarato improcedibile il ricorso attoreo e, per l'effetto ha compensato per intero le spese processuali. l'Avv. Luciano Ancora, esaurita l'attività, con nota del 13.09.2011, chiedeva alla Regione Puglia il pagamento delle competenze professionali spettantigli, allegando nota specifica per un importo complessivo di euro 3.890,85;

l'esito dell'istruttoria preliminare, già svolta, del procedimento di liquidazione, ha determinato l'ammontare delle competenze professionali spettanti all'Avv. Luciano Ancora, pari alla somma complessiva di euro 3.993,90 (al lordo delle ritenute);

si rende necessario, pertanto, procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, nonché alla variazione compensativa del bilancio per tale importo, in complessivi euro 3.993,90, demandando all'Avv. Coordinatore l'adozione, entro il corrente esercizio finanziario, dell'atto di impegno e liquidazione relativo alle competenze professionali dovute all'Avv. Luciano Ancora;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad euro

3.993,90, ed alla connessa variazione del bilancio 2013;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

Al finanziamento della spesa complessiva di C 3.993,90 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Luciano Ancora, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011);

All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 3.993,90, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1313;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura

di € 3.993,90 a titolo di pagamento competenze professionali a favore dell'Avv. Luciano Ancora;

3. di provvedere al finanziamento della relativa spesa mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria" che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 46/2012;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1492

Cont. n. 11223/2002/P. - TAR Puglia Bari - COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS c/ REGIONE PUGLIA. Competenze Avv. Luciano Ancora. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

in data 26/11/2002, il Presidente pro-tempore della G.R. conferiva agli Avvocati Luciano Ancora, Pietro Quinto e Francesco Paparella l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia innanzi al TAR Puglia Bari nel giudizio contro il Comune di Grottaglie, avente ad oggetto "Piano Sanitario Regionale, Articolazione rete Distrettuale delle Aziende Unità Sanitarie Locali" e di ogni altro provvedimento connesso, preordinato o conseguente;

con deliberazione n. 1871 del 18/11/2002 la G.R. ha ratificato, il suddetto mandato presidenziale;

la controversia si concludeva con decreto n. 5637/2002 del Tribunale adito che dichiarava perento il ricorso e nulla per le spese, l'Avv. Luciano Ancora, esaurita l'attività, con nota del 26.07.2010, chiedeva alla Regione Puglia il pagamento delle competenze professionali spettantigli, allegando nota specifica per un importo complessivo di € 4.999,54;

l'esito dell'istruttoria preliminare, già svolta, del procedimento di liquidazione, ha determinato l'ammontare delle competenze professionali spettanti all'Avv. Luciano Ancora, pari alla somma complessiva di € 1.592,94 (al lordo delle ritenute);

si rende necessario, pertanto, procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, nonché alla variazione compensativa del bilancio per tale importo, in complessivi € 1.592,94, demandando all'Avv. Coordinatore l'adozione, entro il corrente esercizio finanziario, dell'atto di impegno e liquidazione relativo alle competenze professionali dovute all'Avv. Luciano Ancora;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad euro 1.592,94, ed alla connessa variazione del bilancio 2013;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

Al finanziamento della spesa complessiva di € 1.592,94 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Luciano Ancora, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011);

All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 1.592,94, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1313;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 1.592,94 a titolo di pagamento competenze professionali a favore dell'Avv. Luciano Ancora;
3. di provvedere al finanziamento della relativa spesa mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria" che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 46/2012;

6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1493

Cont. n. 11181/2002/P. - TAR Puglia Bari - COMUNE DI GROTTAGLIE c/ REGIONE PUGLIA. Competenze Avv. Luciano Ancora. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

in data 26/11/2002, il Presidente pro-tempore della G.R. conferiva agli Avvocati Luciano Ancora, Pietro Quinto e Francesco Paparella l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia innanzi al TAR Puglia Bari nel giudizio contro il Comune di Grottaglie, avente ad oggetto "Piano Sanitario Regionale, Articolazione rete Distrettuale delle Aziende Unità Sanitarie Locali" e di ogni altro provvedimento connesso, preordinato o conseguente;

con deliberazione n. 2112 del 23/12/2002 la G.R. ha ratificato, il suddetto mandato presidenziale;

la controversia si concludeva con decreto n. 2000/2003 del Tribunale adito che dichiarava perento il ricorso e nulla per le spese, l'Avv. Luciano

Ancora, esaurita l'attività, con nota del 26.07.2010, chiedeva alla Regione Puglia il pagamento delle competenze professionali spettantigli, allegando nota specifica per un importo complessivo di € 6.503,12;

L'esito dell'istruttoria preliminare, già svolta, del procedimento di liquidazione, ha determinato l'ammontare delle competenze professionali spettanti all'Avv. Luciano Ancora, pari alla somma complessiva di € 5.557,31 (al lordo delle ritenute);

si rende necessario, pertanto, procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, nonché alla variazione compensativa del bilancio per tale importo, in complessivi € 5.557,31, demandando all'Avv. Coordinatore l'adozione, entro il corrente esercizio finanziario, dell'atto di impegno e liquidazione relativo alle competenze professionali dovute all'Avv. Luciano Ancora;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad € 5.557,31, ed alla connessa variazione del bilancio 2013;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

Al finanziamento della spesa complessiva di € 5.557,31 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Luciano Ancora, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011);

All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 5.557,31, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1313;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 5.557,31 a titolo di pagamento competenze professionali a favore dell'Avv. Luciano Ancora;
3. di provvedere al finanziamento della relativa spesa mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria" che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 46/2012;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1494

Cont. n. 11182/2002/P. - TAR Puglia Bari - COMUNE DI NARDO' c/ REGIONE PUGLIA. Competenze Avv. Luciano Ancora. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

con deliberazione n. 2111 del 23/12/2002 la G.R. conferiva agli Avvocati Luciano Ancora, Pietro Quinto e Francesco Paparella l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia innanzi al TAR Puglia Lecce nel giudizio contro il Comune di Nardò la controversia si concludeva con sentenza n. 793/2003 del Tribunale adito che dichiarava perento il ricorso e nulla per le spese, l'Avv. Luciano Ancora, esaurita l'attività, con nota del 26.07.2010, chiedeva alla Regione Puglia il pagamento delle competenze professionali spettantigli, allegando nota specifica per un importo complessivo di € 4.934,20;

l'esito dell'istruttoria preliminare, già svolta, del procedimento di liquidazione, ha determinato l'ammontare delle competenze professionali spettanti all'Avv. Luciano Ancora, pari alla somma complessiva di € 4.934,20 (al lordo delle ritenute);

si rende necessario, pertanto, procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, nonché alla variazione compensativa del bilancio per tale importo, in complessivi € 4.934,20, demandando all'Avv. Coordinatore l'adozione, entro il corrente esercizio finanziario, dell'atto di impegno e liquidazione relativo alle competenze professionali dovute all'Avv. Luciano Ancora;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad € 4.934,20, ed alla connessa variazione del bilancio 2013;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

Al finanziamento della spesa complessiva di € 4.934,20 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Luciano Ancora, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011);

All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 4.934,20, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1313;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 4.934,20 a titolo di pagamento competenze professionali a favore dell'Avv. Luciano Ancora;
3. di provvedere al finanziamento della relativa spesa mediante la variazione di bilancio descritta

nella sezione “Copertura Finanziaria” che si intende qui integralmente trascritta;

4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dall’art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell’Avvocatura Regionale;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. 46/2012;
6. di fare obbligo all’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria”;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell’art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1495

Cont. n. 11267/2002/P. - TAR Puglia Bari - COMUNE DI TRANI c/ REGIONE PUGLIA. Competenze Avv. Luciano Ancora. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. “Liquidazione Spese Legali” e confermata dal Coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

con deliberazione n. 2112 del 23/12/2002 la G.R. conferiva agli Avvocati Luciano Ancora, Pietro Quinto e Francesco Paparella l’incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia innanzi al TAR Puglia Bari nel giudizio contro Comune di Trani;

il giudizio si concludeva con sentenza n. 2903/03 del Tribunale adito che dichiarava improcedibile il ricorso attore() e, per l’effetto compensava le spese processuali fra le parti costituite, l’Avv. Luciano Ancora, esaurita l’attività, con nota del 26.01.2009, chiedeva alla Regione Puglia il pagamento delle competenze professionali spettantigli, allegando nota specifica per un importo complessivo di € 3.845,63;

l’esito dell’istruttoria preliminare, già svolta, del procedimento di liquidazione, ha determinato l’ammontare delle competenze professionali spettanti all’Avv. Luciano Ancora, pari alla somma complessiva di € 3.953,69 (al lordo delle ritenute);

si rende necessario, pertanto, procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, nonché alla variazione compensativa del bilancio per tale importo, in complessivi € 3.953,69, demandando all’Avv. Coordinatore l’adozione, entro il corrente esercizio finanziario, dell’atto di impegno e liquidazione relativo alle competenze professionali dovute all’Avv. Luciano Ancora;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad € 3.953,69, ed alla connessa variazione del bilancio 2013;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

Al finanziamento della spesa complessiva di € 3.953,69 per pagamento competenze dovute per l’attività professionale svolta dall’avv. Luciano Ancora, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell’importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011);

All’impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 3.953,69, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1313;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 3.953,69 a titolo di pagamento competenze professionali a favore dell'Avv. Luciano Ancora;
3. di provvedere al finanziamento della relativa spesa mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria" che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 46/2012;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1496

Cont. n. 11311/2002/P. - TAR Puglia Lecce - CASA DI CURA PETRUCCIANI + 3 c/ Presidenza del Consiglio dei Ministri e L'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, procuratrice domiciliataria del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha eccepito dinanzi al C.d.S. REGIONE PUGLIA. Competenze Avv. Luciano Ancora. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

in data 19/11/2002, il Presidente pro-tempore della G.R. conferiva agli Avvocati Luciano Ancora, Pietro Quinto e Francesco Paparella l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia innanzi al TAR Puglia Lecce nel giudizio proposto dalla Casa di Cura Petrucciani;

con deliberazione n. 2111 del 23/12/2002 la G.R. ha ratificato, il suddetto mandato presidenziale;

l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, procuratrice domiciliataria del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha eccepito dinanzi al C.d.S. l'incompetenza del TAR Lecce e indicato quale Giudice competente il TAR Lazio con sede in Roma; il giudizio riassunto dinanzi al TAR Lazio, si concludeva con sentenza n. 12046/03 con la quale il dal TAR Lazio, in parte ha dichiarato inammissibile il ricorso attoreo e, per la restante parte, ha accolto, l'Avv. Luciano Ancora, esaurita l'attività, con nota del 14.10.2006, chiedeva alla Regione Puglia il pagamento delle competenze professionali spettantigli, allegando nota specifica per un importo complessivo di € 6.008,74;

l'esito dell'istruttoria preliminare, già svolta, del procedimento di liquidazione, ha determinato l'ammontare delle competenze professionali spettanti all'Avv. Luciano Ancora, pari alla somma complessiva di € 6.171,31 (al lordo delle ritenute);

si rende necessario, pertanto, procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, nonché alla variazione compensativa del bilancio per tale importo, in complessivi € 6.174,27, demandando all'Avv. Coordinatore l'adozione, entro il corrente esercizio finanziario, dell'atto di impegno e liquidazione relativo alle competenze professionali dovute all'Avv. Luciano Ancora;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad € 6.171,31, ed alla connessa variazione del bilancio 2013;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

Al finanziamento della spesa complessiva di € 6.171,31 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Luciano Ancora, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011);

All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 6.171,31, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1313;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 6.171,31 a titolo di pagamento competenze professionali a favore dell'Avv. Luciano Ancora e per esso allo "Studio Associato Ancora - Portauri";
3. di provvedere al finanziamento della relativa spesa mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria" che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 46/2012;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1498

Cont. 1597/10/RO - Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Aurea Salus s.r.l. + 1 c/ Regione Puglia - Appello avverso sentenza n. 1289/11 del T.A.R. Puglia-Bari - Nomina del legale esterno. Ratifica incarico Prof. Avv. Fulvio Mastroviti.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso notificato alla Regione Puglia in data 15/11/2010, le società Aurea Salus s.r.l. ed Elia Domus s.r.l. hanno impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari - per l'annullamento, previa sospensiva, della D.G.R. n. 2185 dell'11.10.2005, avente ad oggetto "Conclusione procedimento in autotutela avviato con deliberazione della G.R. 19.7.2010 n. 1694 (annullamento delibera del Commissario ad acta del 29.6.2009 - Gestione e Management Sanitario srl di Adelfia, BA)", ove occorra della D.G.R. n. 1694 del 19.7.2010 ed, inoltre, di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto;

la Regione Puglia si è costituita a mezzo di difensore esterno Avv. Fulvio Mastroviti;

il T.A.R. adito, con sentenza n. 1289/2011, ha respinto il predetto ricorso;

con ricorso in appello notificato in data 09/11/2011, le due società Aurea Salus s.r.l. ed Elia Domus s.r.l. hanno impugnato, dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, la predetta sentenza chiedendone l'annullamento e/o la riforma e la sospensione della esecutività della stessa;

alla luce dell'esito favorevole del giudizio di primo grado e dell'importanza delle questioni trattate, si è ravvisata sussistere l'opportunità della costituzione nel giudizio di appello dinanzi al Consiglio di Stato, a mezzo del medesimo difensore, al fine di chiedere il rigetto del ricorso con conseguente conferma della sentenza impugnata;

rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R. con proprio provvedimento urgente del 21.11.2011, salvo ratifica

della G.R., ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Fulvio Mastroviti, nato a Bari il 21/05/1949, ivi domiciliato alla Via Quintino Sella n. 40, codice fiscale: MSTFLV49E21A662F, per resistere al ricorso e chiedere il rigetto dell'istanza di sospensione della sentenza;

si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR n.1985 del 16.10.2012 per un importo predefinito pari ad €. 7.750, comprensiva di IVA e CAP; il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta in data 14.06.2012 (rep. n. 14770 del 14 marzo 2013) dall'avv. Fulvio Mastroviti e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale avv. Vittorio Triggiani.

(Valore della controversia: indeterminabile di particolare importanza - Servizio di spesa: Sanità)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e S.M.I.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 7.750,00, comprensiva di IVA e CAP, sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 3.000,00, comprensivo di IVA e CAP. All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. n. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di procedere alla costituzione nel giudizio di appello sopra descritto a mezzo dell'avv. Fulvio Mastroviti;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1499

Cont.968/04/B/RO - Corte d'Appello di Bari. Appello avverso sentenza n. 2923/2011 del Tribunale di Bari. Regione Puglia c/ G.D. ed M.F. + altri - Ratifica incarico difensivo legale esterno, avv. Giuseppe Tota.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con atto di citazione notificato in data 23.05.1999, i Sigg. G.D. e M.F. in proprio e nella qualità di esercenti la potestà sui figli minori F. e S., hanno convenuto dinanzi al Tribunale di Bari la Regione Puglia unitamente ad altri, chiedendone la condanna soli-

dale, previo accertamento di responsabilità, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati nella complessiva somma di £. 2.250.000.000, a causa di responsabilità derivante da malpractice medica in occasione della gestazione e della nascita del figlio F.;

la Regione Puglia ha conferito all'Avv. Giuseppe Tota mandato di rappresentanza e difesa nel predetto giudizio;

il Tribunale adito, con sentenza n. 2923/2011, ha parzialmente accolto la domanda, condannando i convenuti, in solido, al pagamento dei danni nella misura complessiva di € 708.901,32;

con atto di appello, notificato in data 29/09/2012, il convenuto Dott. N. ha impugnato, dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, la predetta sentenza chiedendone la integrale riforma della medesima;

il Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale, con nota prot. A00/168/1035 del 26.11.2012, ha comunicato di ravvisare l'opportunità della costituzione nel giudizio di appello dinanzi alla Corte d'Appello di Bari;

alla luce dell'importanza delle questioni trattate, appare opportuna la costituzione nel giudizio di appello a mezzo del medesimo difensore, al fine di chiedere la riforma della sentenza n. 2923/2011, nonché di proporre appello incidentale contro quella parte della decisione che non ha accolto le eccezioni formulate in primo grado dalla difesa della Regione Puglia;

rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R. con proprio provvedimento urgente del 09.01.2013, salvo ratifica della G.R., ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Giuseppe Tota, nato ad Andria il 13.01.1944, con studio in Andria alla via Regina Margherita n. 33, C.F.: TTO GPP 44A13 A285M;

si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR n.1985 del 16.10.2012 per un importo predefinito pari ad € 22.934,34, oltre IVA e CAP; il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta in data 7.01.2013 (rep. n. 14686 dell' 8 marzo 2013) dall'avv. Giuseppe Tota e dal

Coordinatore dell'Avvocatura Regionale avv. Vittorio Triggiani.

(Valore della controversia: € 786.599,00 - Servizio di spesa: Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e S.M.I.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 28.860.57, comprensiva di IVA e CAP, sarà finanziata con le disponibilità del cap.1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 6.500.00 comprensiva di IVA e CAP.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. n. 11/L/6325 del 25.03.2011). Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;

vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di procedere alla costituzione nel giudizio

di appello sopra descritto, nonché alla proposizione di appello incidentale contro quella parte della decisione che non ha accolto le eccezioni formulate in primo grado dalla difesa della Regione Puglia, a mezzo dell'avv. Giuseppe Tota;

- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1500

Cont. 533/12/GA. Tribunale di Bari Sezione Lavoro - Avv. COLAPIETRO Giuseppe c/Regione Puglia - Ricorso ex art. 414 c.p.c. - Resistenza Ratifica mandato difensivo avv. Ettore SBARRA legale esterno Regione.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

L'avv. Giuseppe COLAPIETRO con ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto innanzi al Tribunale di Bari - sezione Lavoro, ha chiesto l'accertamento e la declaratoria del diritto a conseguire i compensi professionali nell'ammontare complessivo di € 23.927,00 oltre accessori di legge, dovuti e mai corrisposti per aver difeso la Regione Puglia.

Ritenuto opportuno e necessario, resistere al ricorso di cui innanzi e rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente de115 aprile

2013 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Ettore SBARRA.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR. n. 1985 del 16/10/2012 per un importo predefinito pari ad € 1.462,89 comprensivo di IVA e CPA; il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta in data 15 aprile 2013 dall'avv. Ettore SBARRA e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale avv. Vittorio TRIGGIANI

(Valore della controversia: € 23.927,00 Servizio di spesa Avvocatura)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e S.M.I.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 1.462,89 comprensiva di IVA e CAP, sarà finanziata con le disponibilità del cap.1312 (U.P.B.0.4.1.) del bilancio in corso:

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 552,27 inclusi IVA e CAP.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2001

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto di resistere al ricorso in epigrafe a mezzo dell'Avv. Ettore SBARRA;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1501

Cont. 1172/12/GA. Tribunale di Bari Sezione Lavoro - Avv. CIPRIANI Giuseppe c/ Regione Puglia - Ricorso ex art. 414 c.p.c. - Resistenza Ratifica mandato difensivo avv. Ettore SBARRA legale esterno Regione.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

L'avv. Giuseppe CIPRIANI con ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto innanzi al Tribunale di Bari - sezione Lavoro, ha chiesto l'accertamento e la declaratoria del diritto a conseguire i compensi professionali nell'ammontare complessivo di € 41.814,06 oltre accessori di legge, dovuti e mai corrisposti per aver difeso la Regione Puglia.

Ritenuto opportuno e necessario, resistere al ricorso di cui innanzi e rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regio-

nale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente del 15 aprile 2013 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Ettore SBARRA.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR n. 1985 del 16/10/2012 per un importo predefinito pari ad € 3.114,54 comprensivo di IVA e CPA; il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta in data 15 aprile 2013 dall'avv. Ettore SBARRA e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale avv. Vittorio TRIGGIANI

(Valore della controversia: € 41.814,06 Servizio di spesa Avvocatura)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e S.M.I.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 3.114,54 comprensiva di IVA e CAP, sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.175,79 inclusi IVA e CAP.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2001

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto di resistere al ricorso in epigrafe a mezzo dell'Avv. Ettore SBARRA;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1502

Cont. 1171/12/GA. Tribunale di Bari Sezione Lavoro - Avv. CIPRIANI Giuseppe c/ Regione Puglia - Ricorso ex art. 414 c.p.c. - Resistenza Ratifica mandato difensivo avv. Ettore SBARRA legale esterno Regione.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

L'avv. Giuseppe CIPRIANI con ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto innanzi al Tribunale di Bari - sezione Lavoro, ha chiesto l'accertamento e la declaratoria del diritto a conseguire i compensi professionali nell'ammontare complessivo di € 41.115,17 oltre accessori di legge, dovuti e mai corrisposti per aver difeso la Regione Puglia.

Ritenuto opportuno e necessario, resistere al ricorso di cui innanzi e rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente del 15 aprile 2013 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Ettore SBARRA.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR n. 1985 del 16/10/2012 per un importo predefinito pari ad € 3.114,54 comprensivo di IVA e CPA; il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta in data 15 aprile 2013 dall'avv. Ettore SBARRA e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale avv. Vittorio TRIGGIANI

(Valore della controversia: € 41.115,17 Servizio di spesa Avvocatura)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e S.M.I.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 3.114,54 comprensiva di IVA e CAP, sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.175,79 inclusi IVA e CAP.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2001

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R, e, pertanto di resistere al ricorso in epigrafe a mezzo dell'Avv. Ettore SBARRA;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 2013, n. 1536

Cont. 931/12/LO - Rettifica Deliberazione G.R n. 202 dell'11/02/2013.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata sulla scorta degli atti contenuti nel fascicolo regionale, dall'Avv. regionale titolare della P.O. e Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue.

Premesso che

- con delibera G.R. n. 202 dell'11.022.2013, è stato conferito l'incarico all'Avv. Giovanni Castoro, per

il procedimento penale n. 510/10 r.g.n.r. - n. 5167/10 RG.GIP. pendente dinanzi il Tribunale di Lecce, nei confronti dei sigg.: - DELL'ANNA Sergio - DELL'ANNA Marco - RICCIO Antonietta - CHIMIENTI Maria Diletta - GUGLIELMO Nadia - SINDACO Ivo - ELIA Cosimo - SINDACO Franco, stabilendo la spesa complessiva per il suo compenso in € 19.434,73.

- Il prefato avvocato in considerazione della continuità del rapporto di fiducia con l'Amministrazione e professionale intrattenuto con l'Amministrazione regionale, ha deciso di accordare una riduzione sul compenso pattuito, sottoscrivendo una convenzione con l'Avvocato Coordinatore per un importo complessivo di € 15.925,68

Tutto ciò premesso, occorre ora procedere alla sua rettifica nelle parti di seguito elencate

(Valore della controversia: indeterminabile di particolare interesse Servizio di Spesa: Agricoltura)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m. e i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari a € 15.925,68, comprensiva di IVA, CAP e spese, sarà finanziata, con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 4.778,00 IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto di provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L6325 del 25/03/2011)

Al relativo impegno si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, a cui seguirà debita rendicontazione.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

per le motivazioni in premessa esplicitate,

- di rettificare, la delibera n. G.R., 202 dell'11.022.2013, relativamente ai punti così come descritto in premessa,
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 2013, n. 1537

Cont. 530/10/GA e 457/10/AV. Corte di Appello di Bari sez. Lavoro. Regione Puglia c/CATAMERO' Maurizio. Proposizione appello avverso sent. 110/2013 del Tribunale Bari sez. Lavoro. Ratifica mandato avv.ti Giuseppe DE PALMA e Lucrezia GAETANO, legali Regione.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata

dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore. riferisce quanto segue:

Il dott. Maurizio CATAMERO' con distinti ricorsi ex art. 414 c.p.c. ha chiesto al Giudice del Lavoro di Bari, la condanna della Regione Puglia al pagamento di € 40.749,53 a titolo di differenze retributive a far data dal mese di giugno 1999 sino al mese di febbraio 2005, oltre interessi legali ed, al pagamento di € 10.609,40 sempre a titolo di differenze retributive dal mese di febbraio 2004 sino alla data odierna, con gli interessi legali.

Il Tribunale adito, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da CATAMERO' Maurizio, previa riunione dei giudizi con sent. n. 110/2013 ha accolto le domande del ricorrente condannando la Regione Puglia al pagamento delle somme richieste con gli atti introduttivi del giudizi.

Ritenuta ingiusta ed erronea la sentenza di primo grado è necessario proporre appello, per ottenere la riforma della stessa.

Pertanto il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente. salvo ratifica della stessa Giunta, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n° 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, ha conferito in data 15 maggio 2013 mandato congiunto di rappresentanza e difesa avv. Giuseppe DE PALMA e all'avv. Lucrezia Gaetano dell'Avvocatura Regionale.

(Valore della controversia: € 51. 358.93; Settore di Spesa: Personale);

Si dà atto che il mandato all'Avv. Giuseppe DE PALMA è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011 così come integrata e modificata con DGR n. 1985 del 16/10/2012 per un importo predefinito pari ad € 8.494,20 comprensivo di IVA e CPA; il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta in data 15 maggio 2013 dall'avv. Giuseppe DE PALMA e l'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale Avv. Vittorio TRIGGIANI

L'incarico difensivo conferito al legale interno Lucrezia Gaetano è invece disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia;

Tanto premesso, si propone che la Giunta regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di proporre appello avverso la sentenza del primo Giudice innanzi indicata.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 8.494.20 comprensiva di IVA e CPA è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

€ 8.494.20. comprensivo di IVA e CAP per la fase del merito del giudizio.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 2.548.26 inclusi IVA e CPA.

Per i compensi professionali, spettanti all'avvocato regionale Lucrezia Gaetano. a norma del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010, l'impegno contabile della spesa, da sostenersi dalla Regione Puglia sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente Regione Puglia.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di proporre appello avverso la sentenza

n. 110/2013 del Giudice del Lavoro di Bari, a mezzo dell'Avv. Giuseppe DE PALMA e dell'avv. Lucrezia Gaetano, legale interno;

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria- in favore dell'Avv. Giuseppe DE PALMA;
- l'incarico difensivo, ratificato con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma del regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 2013, n. 1538

Cont. 2098/12/GA. Tribunale di Bari Sezione Lavoro - Avv. CIPRIANI Giuseppe c/ Regione Puglia - Ricorso ex art. 414 c.p.c. - Resistenza Ratifica mandato difensivo avv. Ettore SBARRA legale esterno Regione.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

L'avv. Giuseppe CIPRIANI con ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto innanzi al Tribunale di Bari - sezione Lavoro, ha chiesto l'accertamento e la declaratoria del diritto a conseguire i compensi professionali nell'ammontare complessivo di € 24.208,14 oltre accessori di legge, dovuti e mai corrisposti per aver difeso la Regione Puglia.

Ritenuto opportuno e necessario, resistere al ricorso di cui innanzi e rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente del 10 gennaio 2013 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Ettore SBARRA.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR n. 1985 del 16/10/2012 per un importo predefinito pari ad € 2.500,00 inclusi IVA e CPA; il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta in data 10.01.2013 dall'avv. Ettore SBARRA e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale avv. Vittorio TRIGGIANI

(Valore della controversia: € 24.208,14 Servizio di spesa Avvocatura)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e S.M.I.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 2.500,00 comprensiva di IVA e CAP, sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B.0.4.1.) del bilancio in corso:

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.250,00 inclusi IVA e CAP.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2001

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall' Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto di resistere al ricorso in epigrafe a mezzo dell' Avv. Ettore SBARRA;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 2013, n. 1539

Cont. 534/12/GA. Tribunale di Bari Sezione Lavoro - Avv. NICOLETTI Nicola c/ Regione Puglia - Ricorso ex art. 414 c.p.c. - Resistenza Ratifica mandato difensivo avv. Ettore SBARRA legale esterno Regione.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall' Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

L'avv. Nicola NICOLETTI con ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto innanzi al Tribunale di Bari - sezione Lavoro, ha chiesto l'accertamento e la declaratoria del diritto a conseguire i compensi professionali nell'ammontare complessivo di € 50.915,30 oltre accessori di legge, dovuti e mai corrisposti per aver difeso la Regione Puglia.

Ritenuto opportuno e necessario, resistere al ricorso di cui innanzi e rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente del 10 gennaio 2013 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Ettore SBARRA.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR.n. 1985 del 16/10/2012 per un importo predefinito pari ad € 2.500,00 inclusi IVA e CPA; il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta in data 10 gennaio 2013 dall'avv. Ettore SBARRA e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale avv. Vittorio TRIGGIANI

(Valore della controversia: € 50.915,30 Servizio di spesa Avvocatura)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e S.M.I.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 2.500,00 comprensiva di IVA e CAP sarà finanziata con le disponibilità del cap.1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.250,00 inclusi IVA e CAP.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2001 - Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall' Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R., e, pertanto di resistere al ricorso in epigrafe a mezzo dell' Avv. Ettore SBARRA;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell' acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 2013, n. 1540

Cont. 1163/12/GA. Tribunale di Bari Sezione Lavoro - Avv. SINDACO Fedele c/ Regione Puglia - Ricorso ex art. 414 c.p.c. - Resistenza Ratifica mandato difensivo avv. Ettore SBARRA legale esterno Regione.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall' Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

L'avv. Fedele SINDACO con ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto innanzi al Tribunale di Bari - sezione Lavoro, ha chiesto l'accertamento e la declaratoria del diritto a conseguire i compensi professionali nell'ammontare complessivo di € 12.795,38 oltre accessori di legge, dovuti e mai corrisposti per aver difeso la Regione Puglia.

Ritenuto opportuno e necessario, resistere al ricorso di cui innanzi e rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'arti, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente del 10 gennaio 2013 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all' Avv. Ettore SBARRA.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 1 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR.n. 1985 del 16/10/2012 per un importo predefinito pari ad € 2.500,00 inclusi IVA e CPA; il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta in data 10 gennaio 2013 dall' avv. Ettore SBARRA e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale avv. Vittorio TRIGGIANI

(Valore della controversia: € 12.795,38 Servizio di spesa Avvocatura)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e S.M.I.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 2.500,00 comprensiva di IVA e CAP, sarà finanziata con le disponibilità del cap.1312 (U.P.B.0.4.1.) del bilancio in corso:

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.250,00 inclusi IVA e CAP.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2001 - Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall' Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R., e, pertanto di resistere al ricorso in epigrafe a mezzo dell' Avv. Ettore SBARRA;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 2013, n. 1541

Cont. 1162/12/GA. Tribunale di Bari Sezione Lavoro - Avv. SINDACO Fedele c/ Regione Puglia - Ricorso ex art. 414 c.p.c. - Resistenza Ratifica mandato difensivo avv. Ettore SBARRA legale esterno Regione.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall' Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

L'avv. Fedele SINDACO con ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto innanzi al Tribunale di Bari - sezione Lavoro, ha chiesto l'accertamento e la declaratoria del diritto a conseguire i compensi professionali nell'ammontare complessivo di € 3.040,46 oltre accessori di legge, dovuti e mai corrisposti per aver difeso la Regione Puglia.

Ritenuto opportuno e necessario, resistere al ricorso di cui innanzi e rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'arti, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente del 15 maggio 2013 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all' Avv. Ettore SBARRA.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR n. 1985 del 16/10/2012 per un importo predefinito pari ad € 1.462,89 inclusi IVA e CPA; il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta in data 15 maggio 2013 dall'avv. Ettore SBARRA e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale avv. Vittorio TRIGGIANI

(Valore della controversia: € 3.040,46 Servizio di spesa Avvocatura)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e S.M.I.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 1.462,89 comprensiva di IVA e CAP, sarà finanziata con le disponibilità del cap.1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 552,27 inclusi IVA e CAP.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2001

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall' Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R., e, pertanto di resistere al ricorso in epigrafe a mezzo dell' Avv. Ettore SBARRA;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 2013, n. 1542

Cont. 374/12/GA. Tribunale di Bari Sezione Lavoro - Avv. COLAPIETRO Giuseppe c/Regione Puglia - Ricorso ex art. 414 c.p.c. - Resistenza Ratifica mandato difensivo avv. Ettore SBARRA legale esterno Regione.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall' Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

L'avv. Giuseppe COLAPIETRO con ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto innanzi al Tribunale di Bari - sezione Lavoro, ha chiesto l'accertamento e la declaratoria del diritto a conseguire i compensi professionali nell'ammontare complessivo di € 25.032,77 oltre accessori di legge, dovuti e mai corrisposti per aver difeso la Regione Puglia.

Ritenuto opportuno e necessario, resistere al ricorso di cui innanzi e rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente del 13 febbraio 2013 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Ettore SBARRA.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR.n. 1985 del 16/10/2012 per un importo predefinito pari ad € 4.050,00 oltre IVA e CPA; il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta in data 13 febbraio 2013 dall'avv. Ettore SBARRA e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale avv. Vittorio TRIGGIANI

(Valore della controversia: € 25.032,77 Servizio di spesa Avvocatura)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e S.M.I.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 5.096,52 comprensiva di IVA e CAP, sarà finanziata con le disponibilità del cap.1312 (U.P.B.0.4.1.) del bilancio in corso:

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.215,00 oltre IVA e CAP.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2001

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall' Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R., e, pertanto di resistere al ricorso in epigrafe a mezzo dell' Avv. Ettore SBARRA;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell' acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 2013, n. 1543

Cont. 1167/12/GA. Tribunale di Bari Sezione Lavoro - Avv. SINDACO Fedele c/ Regione Puglia - Ricorso ex art. 414 c.p.c. - Resistenza Ratifica mandato difensivo avv. Ettore SBARRA legale esterno Regione.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall' Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

L'avv. Fedele SINDACO con ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto innanzi al Tribunale di Bari - sezione Lavoro, ha chiesto l'accertamento e la declaratoria del diritto a conseguire i compensi professionali nell'ammontare complessivo di € 4.312,51 oltre accessori di legge, dovuti e mai corrisposti per aver difeso la Regione Puglia.

Ritenuto opportuno e necessario, resistere al ricorso di cui innanzi e rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente del 05 aprile 2013 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Ettore SBARRA.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR n. 1985 del 16/10/2012 per un importo predefinito pari ad € 1.462,89 inclusi IVA e CPA; il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta in data 05 aprile 2013 dall' avv. Ettore SBARRA e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale avv. Vittorio TRIGGIANI

(Valore della controversia: € 4.312,51 Servizio di spesa Avvocatura)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e S.M.I.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 1.462,89 comprensiva di IVA e CAP, sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 552,26 inclusi IVA e CAP.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2001

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall' Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R., e, pertanto di resistere al ricorso in epigrafe a mezzo dell' Avv. Ettore SBARRA;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 2013, n. 1544

Cont. 93/13/GA. Tribunale di Bari Sezione Lavoro - Avv. CIPRIANI Giuseppe c/ Regione Puglia - Ricorso ex art. 414 c.p.c. - Resistenza Ratifica mandato difensivo avv. Ettore SBARRA legale esterno Regione.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall' Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

L'avv. Giuseppe CIPRIANI con ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto innanzi al Tribunale di Bari - sezione Lavoro, ha chiesto l'accertamento e la declaratoria del diritto a conseguire i compensi professionali nell'ammontare complessivo di € 25.308,51 oltre accessori di legge, dovuti e mai corrisposti per aver difeso la Regione Puglia.

Ritenuto opportuno e necessario, resistere al ricorso di cui innanzi e rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente del 23 gennaio 2013 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Ettore SBARRA.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R.n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR n. 1985 del 16/10/2012 per un importo predefinito pari ad € 1.575,00 oltre IVA e CPA; il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta in data 23 gennaio 2013 dall'avv. Ettore SBARRA e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale avv. Vittorio TRIGGIANI

(Valore della controversia: € 25.308,51 Servizio di spesa Avvocatura)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e S.M.I.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 1.981,98 comprensiva di IVA e CAP è composta come di seguito (1.575,00 + CAP 63,00 + IVA 343,98), sarà finanziata con le disponibilità del cap.1312 (U.P.B.0.4.1.) del bilancio in corso:

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 748,23 inclusi IVA e CAP.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2001 - Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall' Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R, e, pertanto di resistere al ricorso in epigrafe a mezzo dell' Avv. Ettore SBARRA;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell' acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 2013, n. 1545

Cont. 1166/12/GA. Tribunale di Bari Sezione Lavoro - Avv. SINDACO Fedele c/ Regione Puglia - Ricorso ex art. 414 c.p.c. - Resistenza Ratifica mandato difensivo avv. Ettore SBARRA legale esterno Regione.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall' Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

L'avv. Fedele SINDACO con ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto innanzi al Tribunale di Bari - sezione

Lavoro, ha chiesto l'accertamento e la declaratoria del diritto a conseguire i compensi professionali nell'ammontare complessivo di € 4.893,47 oltre accessori di legge, dovuti e mai corrisposti per aver difeso la Regione Puglia.

Ritenuto opportuno e necessario, resistere al ricorso di cui innanzi e rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente del 05 aprile 2013 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all' Avv. Ettore SBARRA.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR.n. 1985 del 16/10/2012 per un importo predefinito pari ad € 1.462,89 inclusi IVA e CPA; il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta in data 05 aprile 2013 dall' avv. Ettore SBARRA e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale avv. Vittorio TRIGGIANI

(Valore della controversia: € 4.839,47 Servizio di spesa Avvocatura)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e S.M.I.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 1.462,89 comprensiva di IVA e CAP, sarà finanziata con le disponibilità del cap.1312 (U.P.B.0.4.1.) del bilancio in corso:

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 552,26 inclusi IVA e CAP.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2001

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai

sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall' Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R., e, pertanto di resistere al ricorso in epigrafe a mezzo dell' Avv. Ettore SBARRA;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 2013, n. 1546

Cont. 1165/12/GA. Tribunale di Bari Sezione Lavoro - Avv. SINDACO Fedele c/ Regione Puglia - Ricorso ex art. 414 c.p.c. - Resistenza Ratifica mandato difensivo avv. Ettore SBARRA legale esterno Regione.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e con-

fermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

L'avv. Fedele SINDACO con ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto innanzi al Tribunale di Bari - sezione Lavoro, ha chiesto l'accertamento e la declaratoria del diritto a conseguire i compensi professionali nell'ammontare complessivo di € 4.823,16 oltre accessori di legge, dovuti e mai corrisposti per aver difeso la Regione Puglia.

Ritenuto opportuno e necessario, resistere al ricorso di cui innanzi e rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente del 05 aprile 2013 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all' Avv. Ettore SBARRA.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R.n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR n. 1985 del 16/10/2012 per un importo predefinito pari ad € 1.462,89 inclusi IVA e CPA; il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta in data 05 aprile 2013 dall' avv. Ettore SBARRA e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale avv. Vittorio TRIGGIANI

(Valore della controversia: € 4.823,16 Servizio di spesa Avvocatura)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e S.M.I.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 1.462,89 comprensiva di IVA e CAP, sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B.0.4.1.) del bilancio in corso:

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 552,26 inclusi IVA e CAP.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2001

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto di resistere al ricorso in epigrafe a mezzo dell'Avv. Ettore SBARRA;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 2013, n. 1547

Cont. 1164/12/GA. Tribunale di Bari Sezione Lavoro - Avv. SINDACO Fedele c/ Regione Puglia - Ricorso ex art. 414 c.p.c. - Resistenza Ratifica mandato difensivo avv. Ettore SBARRA legale esterno Regione.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e con-

fermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

L'avv. Fedele SINDACO con ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto innanzi al Tribunale di Bari - sezione Lavoro, ha chiesto l'accertamento e la declaratoria del diritto a conseguire i compensi professionali nell'ammontare complessivo di € 4.823,16 oltre accessori di legge, dovuti e mai corrisposti per aver difeso la Regione Puglia.

Ritenuto opportuno e necessario, resistere al ricorso di cui innanzi e rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente del 05 aprile 2013 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Ettore SBARRA.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR n. 1985 del 16/10/2012 per un importo predefinito pari ad € 1.462,89 inclusi IVA e CPA; il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta in data 5 aprile 2013 dall'avv. Ettore SBARRA e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale avv. Vittorio TRIGGIANI

(Valore della controversia: € 4.823,16 Servizio di spesa Avvocatura)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e S.M.I.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 1.462,89 comprensiva di IVA e CAP, sarà finanziata con le disponibilità del cap.1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 552,26 inclusi IVA e CAP.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2001

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto di resistere al ricorso in epigrafe a mezzo dell'Avv. Ettore SBARRA;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 2013, n. 1548

Cont.307/13/L C.d.S. Regione Puglia c/Appia Energy S.r.l. Impugnazione, con istanza di sospensione, della sentenza Tar Lecce n. 978/2013. Ratifica nomina legale esterno avv. Marco Lancieri.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento, confermata dal

Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con sentenza n.978/2013, spedita per la notifica il 2/5/2013, il Tar Lecce ha accolto il ricorso proposto dalla società Appia Energy, volto alla realizzazione della seconda linea della centrale termoelettrica alimentata a CDR e Biomasse, sita in contrada Console del Comune di Massafra.

Vista la richiesta di gravame, pervenuta dall'Assessorato alla Qualità del Territorio il 24/6/2013, il Vice Presidente della Giunta regionale, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, in data 26/6/2013, ha conferito l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia all'avv. Marco Lancieri, nato a Torre del Greco (NA) il 23.05.1970.

Si dà atto che il mandato all'avv. Marco Lancieri è stato conferito per un importo predefinito pari ad € 5.180,00 oltre CAP (€ 207,20) e IVA (€ 1.131,31) e contributo unificato (€ 975,00); il tutto come determinato nella convenzione tra il professionista e l'avvocato coordinatore.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di impugnare dinanzi al Consiglio di Stato la sentenza del Tar Lecce n. 978/2013.

(Valore della causa: indeterminabile di ordinaria importanza, con abbattimento del 30% ai parametri medi; Settore di spesa: Assessorato alla Qualità del Territorio).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001 e s.m.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 8.375,00, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

€ 7.400,00 IVA e CAP inclusi, per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato;

€ 975,00 per spese di contributo unificato.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari al 30% del compenso pattuito, pari ad € 1.955,55 (comprensivo di CAP e IVA) a cui si aggiunge la

spesa di € 975,00 per contributo unificato, per un totale di € 2.930,55.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto di provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

“Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)”

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n. 7/97. art. 4 - comma IV - lett. K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente

provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Vice Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di impugnare dinanzi al Consiglio di Stato la sentenza del Tar Lecce n.978/2013, con contestuale istanza di sospensione, a mezzo dell'avv. Marco Lancieri;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione “Copertura finanziaria”;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**